SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 dicembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 188

Ministero delle attività produttive

DECRETO 31 ottobre 2003.

Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

03A12032

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2003.

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», in materia di certificazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002;

Visto l'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che fissa la procedura per modificare gli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;

Valutata l'opportunità, anche ai fini di un'omogenea applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, di considerare il rilascio di una certificazione come l'esito finale di una prestazione complessa che include l'esecuzione degli accertamenti diagnostici e clinici necessari alla formazione del giudizio medico-legale;

Ritenuto necessario incentivare la pratica sportiva dei giovani e dei soggetti portatori di handicap e di promuovere comportamenti di elevato valore sociale quali l'affidamento e l'adozione di minori e lo svolgimento del servizio civile;

Vista la proposta di modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, formulata dal Tavolo di monitoraggio e verifica dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, istituito nell'ambito della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancito l'8 agosto 2001;

Considerato che la suddetta proposta è stata condivisa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 aprile 2003;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 settembre 2003;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» sono modificati come indicato nei seguenti commi.

2. Nell'allegato 2*A* recante «Prestazioni totalmente escluse dai LEA», la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio, non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge, con esclusione delle:

1) certificazioni richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica sportiva non agonistica nell'ambito scolastico, rilasciate dal medico di medicina generale ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2000 e dal pediatra di libera scelta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2000;

2) certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche;

3) certificazioni di idoneità all'affidamento e all'adozione di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

4) certificazioni di idoneità al servizio civile fino all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.».

3. Nell'allegato 1*C* recante «Area integrazione socio sanitaria», le parole «affette da AIDS» sono sostituite dalle parole «con infezione da HIV».

4. Nella tabella riportata alla nota (3) dell'allegato 1*B*, recante un elenco di prestazioni che, sebbene non ricomprese nei LEA ed erogate con onere a carico dell'interessato, costituiscono compito istituzionale delle strutture erogatrici, alla voce «Rilascio di porto d'armi» è aggiunto il riferimento normativo: «D.M. 28 aprile 1998 - Requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale - *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 1998, n. 143».

5. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A13281

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Senouci Sidi Mohammed Saidi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Senouci Sidi Mohammed Saidi, nato a Nedroma (Algeria) il 14 giugno 1967, cittadino algerino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Diplome d'ingenieur - specialité genie civil» rilasciato nel luglio 1991 dal Ministero dell'insegnamento superiore e della ricerca scientifica della Repubblica algerina democratica e popolare, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Considerato che il richiedente è in possesso di esperienza professionale pluriennale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 2003;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria con nota del 31 luglio 2003, che applicava una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale su: «costruzioni idrauliche»;

Preso atto altresì della domanda di riesame presentata dall'interessato e della documentazione allegata;

Vista la decisione della conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003 di accogliere la domanda di riesame;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere», sezione A settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciato dalla questura di Roma in data 6 dicembre 1999 valido fino al 6 dicembre 2004;

Decreta:

Al sig. Senouci Sidi Mohammed Saidi, nato a Nedroma (Algeria) il 14 giugno 1967, cittadino algerino, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri», sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 2 dicembre 2003

p. *Il direttore generale:* RETTURA

03A13294

DECRETO 2 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Tronelli Piero Octavio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di

riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Tronelli Piero Octavio, nato il 3 dicembre 1967 a San Juan (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale argentino di «psicologo» di cui è in possesso dal 5 luglio 1994, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal Ministero della salute argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologo» e di «psicoterapeuta»;

Considerato che il richiedente ha conseguito presso l'«Universidad del Salvador» (Argentina) il 28 aprile 1993, il titolo accademico di «licenciado en psicologia»;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003;

Sentito il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», sezione A dell'albo professionale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Considerato che, per quanto concerne la psicoterapia, non ha dimostrato di essere in possesso di una formazione accademica assimilabile a quella richiesta in Italia, che non si riscontrano dati significativi nell'esperienza professionale documentata, e che tali lacune non sono colmabili con l'applicazione di misure compensative;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Tronelli Piero Octavio, nato il 3 dicembre 1967 a San Juan (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi», sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualità di «psicoterapeuta», per le ragioni esposte in motivazione, è respinta.

Roma, 2 dicembre 2003

p. *Il direttore generale:* RETTURA

03A13310

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° dicembre 2003.

Modifica del saggio di interesse legale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile, demanda al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto ministeriale 11 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001 con il quale la misura del cennato saggio di interesse è stata fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza 1° gennaio 2002;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1995, n. 385, testo unico della legge in materia bancaria e creditizia;

Visti il rendiconto medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e il tasso d'inflazione annuo registrato;

Decreta:

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A13282

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 ottobre 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Mestre Cabarcas Beatriz Eugenia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Mestre Cabarcas Beatriz Eugenia, cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista en anestesiologia Y reanimacion» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 31 maggio 2002 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 ottobre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la dott.ssa Mestre Cabarcas Beatriz Eugenia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista en anestesiologia Y reanimacion» rilasciato in data 25 luglio 1997 dall'Universidad de Cartagena (Colombia) alla dott.ssa Mestre Cabarcas Beatriz Eugenia, nata a Turbaco (Colombia) il 10 luglio 1963, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A13245

DECRETO 28 ottobre 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Regina Halfeld Furtado De Mendonça di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Regina Halfeld Furtado De Mendonça, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista em oftalmologia»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 maggio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 ottobre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la dott.ssa Regina Halfeld Furtado De Mendonça è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista en oftalmologia» rilasciato in data 15 dicembre 1989 dall'Associaçao Médica Brasileira - Conselho Brasileiro de Oftalmologia di San Paolo del Brasile alla dott.ssa Regina Halfeld Furtado De Mendonça, nata a Juiz de Fora (Brasile) il 15 gennaio 1964, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A13246

DECRETO 28 ottobre 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Lorenzon Nancy Luisa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Lorenzon Nancy Luisa, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista en terapia intensiva», conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° luglio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 ottobre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la dott.ssa Lorenzon Nancy Luisa è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista en terapia intensiva» rilasciato in data 8 marzo 2002 dal Ministerio de Salud de la Nacion de la Republica Argentina alla dott.ssa Lorenzon Nancy Luisa, cittadina italiana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 29 giugno 1959, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A13247

DECRETO 28 ottobre 2003.

Riconoscimento al sig. Leandro Esteban Lopez di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Leandro Esteban Lopez, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «veterinario», conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, nella riunione del 10 ottobre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di veterinario in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico veterinario è subordinato all'iscrizione all'albo provinciale dei medici veterinari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «veterinario», rilasciato in data 17 dicembre 1998 dall'Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Veterinarias (Argentina) al sig. Leandro Esteban Lopez, nato a Buenos Aires (Argentina) il 3 febbraio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

2. Il dott. Leandro Esteban Lopez è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'ordine dei medici veterinari territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A13249

DECRETO 11 novembre 2003.

Riconoscimento al dott. Kalandadze Paata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia cardiovascolare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Kalandadze Paata, cittadino georgiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in chirurgia cardiovascolare conseguito in Georgia (Federazione Russa), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiochirurgia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 ottobre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Bergamo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in chirurgia cardiovascolare, rilasciato in data 28 febbraio 2002 dall'Accademia statale di medicina di Tbilisi - Georgia (Federazione Russa) al dott. Kalandadze Paata, cittadino georgiano, nato a Tbilisi il 3 luglio 1963, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A13250

DECRETO 17 novembre 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Heravi Susan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Heravi Susan, cittadina francese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in pediatria conseguito in Iran, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 ottobre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in pediatria, rilasciato in data 22 luglio 1993 dall'Università di scienze mediche «Shahid Beheshti» di Teheran (Iran), alla dott.ssa Heravi Susan, cittadina francese, nata a Bandar Gaz (Iran) il 23 novembre 1962, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A13181

DECRETO 17 novembre 2003.

Riconoscimento al dott. Albertucci Mario di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiochirurgia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Albertucci Mario cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fellow in Cardiothoracic Surgery», conseguito in Illinois (USA), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiochirurgia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 ottobre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti della normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Fellow in Cardiothoracic Surgery», rilasciato in data 30 giugno 1992 da «The University of Chicago Medical Center» (Illinois - USA) al dott. Albertucci Mario, cittadino italiano, nato a Roma il 28 maggio 1957, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A13248

DECRETO 18 novembre 2003.

Sospensione del riconoscimento dell'acqua minerale Lentula, in Cantagallo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Considerato che a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, le acque minerali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e che la loro composizione e le altre caratteristiche debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali;

Rilevato che è stata avviata una ricognizione, tendente tra l'altro a verificare lo stato di applicazione della normativa di settore;

Considerato che nel predetto ambito la società Sorgente Lentula S.r.l. (risultante agli atti della scrivente titolare della concessione dell'acqua minerale naturale Lentula) è stata invitata in data 7 marzo 2003 a fornire copia del certificato della analisi chimica annuale effettuata per ogni acqua minerale prodotta;

Considerato che tale richiesta è rimasta inevasa, anche a fronte di un successivo sollecito datato 19 maggio 2003;

Considerato che la predetta società è stata, in data 12 giugno 2003, invitata a produrre, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento di apposita raccomandata a.r., referti analitici rispondenti alla normativa vigente, pena la sospensione del riconoscimento ministeriale della qualifica di acqua minerale dell'acqua minerale Lentula;

Acquisita la documentazione richiesta;

Sentito in merito il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità, che nella seduta dell'11 e del

18 settembre 2003 ha rilevato che «i metodi utilizzati per la determinazione dei parametri di cui ai punti 2-7 dell'art. 6 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, così come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001, non rientrano fra quelli pubblicati nell'ultima edizione degli «Standard methods for the examination of water and wastewater» dell'American Public Health Association. Dalla documentazione prodotta si evince che il prelievo è stato effettuato dal serbatoio di miscelazione non dalla fonte. Si richiede che il prelievo sia effettuato da ogni singola sorgente utilizzata»;

Considerato che la società interessata è stata invitata, in data 25 settembre 2003, a produrre entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento di apposita raccomandata a.r., una certificazione analitica dell'acqua minerale rispondente alle suddette osservazioni del Consiglio superiore di sanità;

Considerato che tale richiesta è rimasta inevasa;

Rilevato che sulla base dell'istruttoria descritta non può ritenersi assicurato il permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua così come certificato all'atto del riconoscimento ministeriale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospeso il riconoscimento ministeriale dell'acqua minerale naturale Lentula in comune di Cantagallo (Prato).

Art. 2.

1. Il riconoscimento ministeriale dell'acqua minerale naturale di cui all'art. 1 potrà essere ripristinato a fronte della presentazione di documentazione conforme alla vigente normativa e rispondente alle osservazioni contenute nel sopra citato parere del Consiglio superiore di sanità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

03A13311

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 ottobre 2003.

Concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore di ex lavoratori della società «Pertusola Sud». (Decreto n. 32942).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223 del 1991;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che — nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi — prevede, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003 ed anche in deroga alla disciplina vigente in materia, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003;

Considerato che, con l'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23 maggio 2003, la situazione degli ex dipendenti della Pertusola Sud di Crotone è stata individuata come fattispecie per la quale sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 2002, in quanto, mediante la concessione del trattamento di mobilità, senza soluzione di continuità rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi del già richiamato art. 7 della legge n. 223 del 1991, potrà essere agevolata la gestione delle relative problematiche occupazionali, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere, anche senza soluzione di continuità, il trattamento di mobilità entro e non oltre il 31 dicembre 2003, in favore degli ex lavoratori di cui al capoverso precedente, e per i quali il suddetto trattamento di mobilità sia terminato, essendo scaduta la durata prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1991;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo del 23 maggio 2003 citato in premessa, in favore di n. 68 ex dipendenti della società Pertusola Sud - unità di Crotone - i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopra citato accordo, che costituiscono entrambi parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

La concessione del trattamento di mobilità, autorizzata con l'art. 1, decorre, per ciascuno degli ex dipendenti indicati nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, dalla data di scadenza del trattamento ordinario, secondo la durata prevista dall'art. 7, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 3.

La concessione del trattamento di mobilità, disposta con l'art. 1, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste all'art. 41, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 581.100, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2003,
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 106

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE IX

VERBALE DI INTESA

Il giorno 23 maggio 2003 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario al lavoro on. Pasquale Viespoli, assistito dalla dott.ssa Giovanna Rovello, si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato:

il soggetto unico del contratto d'area di Crotone e presidente della provincia prof. Carmine Talarico;

il segretario prov.le della CGIL Pasquale Aprigliano;

il segretario prov.le della CISL Antonio Venneri;

Antonini Primo per la CISL nazionale;

Massimo Zappia in rappresentanza della UIL;

Luigi Corigliano FIOM provinciale,

per l'esame della situazione degli ex dipendenti della Pertusola Sud di Crotone.

Premesso che:

gli ex dipendenti dello stabilimento Pertusola Sud di Crotone sono stati posti in mobilità in conseguenza della cessazione dell'attività produttiva avvenuta nel 1999;

alcuni di essi, essendo la mobilità scaduta o in scadenza, rimangono privi della relativa indennità;

il Contratto d'Area di Crotone prevede la creazione di posti di lavoro derivanti dalle nuove attività produttive, di cui alcune già insediate;

nel corso dei prossimi mesi, così come stabilito nella strumentazione legislativa del Contratto d'Area, potranno entrare a regime 36 iniziative produttive che daranno occupazione anche agli ex dipendenti Pertusola Sud;

inoltre la Regione organizzerà i corsi di formazione professionale al fine di qualificare manodopera idonea alle nuove iniziative industriali;

Quanto sopra premesso e considerato che:

ai sensi dell'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere la proroga del trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento dei programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi.

In previsione di detti posti di lavoro, al fine di non far disperdere manodopera qualificata e che sarà riqualificata appositamente in funzione delle nuove attività, è necessario prorogare l'indennità di mobilità per i lavoratori dell'ex stabilimento di Pertusola Sud di Crotone per il numero che sarà acquisito dal Ministero del lavoro presso l'I.N.P.S. territoriale competente.

Il Sottosegretario al lavoro on.le Pasquale Viespoli ritiene che la situazione sopra rappresentata rientri nella previsione normativa di cui all'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003).

ELENCO DEI LAVORATORI DELLA PROVINCIA DI CROTONE POSTI IN MOBILITÀ DALLA SOCIETÀ PERTUSUOLA SUD, CON DATA DI CESSAZIONE DELLA INDENNITÀ DI MOBILITÀ COMPRESA TRA IL 1° GENNAIO 2001 ED IL 31 DICEMBRE 2003, CON ESCLUSIONE DEI LAVORATORI RIASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO E DI QUELLI GIÀ ANDATI IN PENSIONE.

N.	Cognome Nome	Data nascita	Data cessazione mobilità	*Note*
1	Alessi Carmelo	7 ottobre 1946	19 giugno 2002	
2	Attisano Antonio	14 marzo 1969	22 maggio 2003	
3	Carioti Francesco	20 agosto 1944	19 ottobre 2003	
4	Carlomagno Antonio	17 gennaio 1948	5 aprile 2003	
5	Castorino Tobia	1° gennaio 1975	22 maggio 2003	
6	Cazzato Renato	13 gennaio 1949	19 ottobre 2003	
7	Ceraudo Giuseppe	8 giugno 1945	29 marzo 2003	
8	Cerrelli Vincenzo	7 agosto 1963	3 luglio 2003	
9	Ciampa Giovanni	25 giugno 1967	17 ottobre 2003	
10	Codamo Carmine	24 ottobre 1945	19 ottobre 2003	
11	Colloridi Luigi	20 agosto 1948	19 ottobre 2003	
12	Colurcio Giuseppe	27 gennaio 1965	22 maggio 2003	
13	Corasaniti Antonio	19 settembre 1945	19 ottobre 2003	
14	Corrado Piero	18 maggio 1946	24 dicembre 2003	
15	Cosentino Cesare	15 settembre 1965	18 giugno 2003	
16	De Sole Giuseppe	8 aprile 1944	1° maggio 2003	Ha presentato domanda di pensione in attesa di liquidazione
17	De Luca Francesco	27 ottobre 1939	19 ottobre 2003	
18	Ettore Antonio	1° agosto 1945	19 ottobre 2003	
19	Facchinetti Giuseppe	11 marzo 1952	1° novembre 2002	Fascicolo irreperibile, manca causa cessazione mobilità
20	Facciolo Luigi	19 ottobre 1968	25 maggio 2003	
21	Federico Antonio	22 giugno 1964	14 novembre 2003	
22	Federico Luigi	30 giugno 1962	25 maggio 2003	
23	Federico Michele	6 aprile 1962	3 settembre 2003	
24	Federico Salvatore	13 luglio 1966	25 maggio 2003	
25	Federico Sergio	14 ottobre 1938	18 luglio 2002	
26	Fittante Salvatore	21 giugno 1947	19 ottobre 2003	
27	Follador Pasquale	18 aprile 1949	24 dicembre 2003	
28	Gaetano Carmine	24 febbraio 1943	30 novembre 2003	Matura i requisiti di pensione al 1° dicembre 2003
29	Galea Fortunato	1° dicembre 1962	25 maggio 2003	
30	Galea Mario	12 luglio 1962	25 maggio 2003	
31	Gerace Pasquale	11 novembre 1944	30 novembre 2003	
32	Geremicca Renato	25 marzo 1964	25 maggio 2003	
33	Gregoraci Luigi	15 giugno 1948	24 dicembre 2003	
34	Iembo Salvatore	30 marzo 1947	19 ottobre 2003	
35	Ierardi Giuseppe	28 luglio 1946	19 ottobre 2003	
36	Infusino Giovanni	31 agosto 1968	29 maggio 2003	
37	Laudari Vincenzo	1° settembre 1969	22 maggio 2003	
38	Le Rose Francesco	2 febbraio 1958	5 febbraio 2003	Fascicolo irreperibile, manca causa cessazione mobilità
39	Leto Antonio	8 aprile 1944	31 agosto 2003	Ha presentato domanda di pensione in attesa di liquidazione
40	Liuzzo Giovanni	16 maggio 1948	24 dicembre 2003	
41	Longo Matteo	6 maggio 1962	25 maggio 2003	
42	Madia Bernardo	29 febbraio 1944	7 ottobre 2003	
43	Mammone Massimiliano	9 luglio 1966	4 agosto 2003	
44	Marafioti Domenico	15 giugno 1946	23 gennaio 2003	
45	Marrazzo Francesco	13 novembre 1950	9 aprile 2002	Fascicolo irreperibile, manca causa cessazione mobilità
46	Mattace Giuseppe	7 gennaio 1948	30 marzo 2003	
47	Murgieri Stefano	19 aprile 1949	10 maggio 2003	
48	Nebioso Giovanni	28 febbraio 1968	1° aprile 2003	Fascicolo irreperibile, manca causa cessazione inabilità
49	Nicodemo Giuseppe	21 marzo 1963	25 maggio 2003	
50	Nigro Giorgio	2 gennaio 1948	6 aprile 2003	
51	Paladino Vincenzo	16 luglio 1948	19 ottobre 2003	
52	Palombi Antonio	20 febbraio 1970	25 maggio 2003	
53	Pezzinga Giuseppe	20 aprile 1947	19 ottobre 2003	
54	Pirletti Sergio	5 maggio 1948	24 dicembre 2003	
55	Ranieri Antonio	12 novembre 1964	25 maggio 2003	
56	Rosati Aldo	16 ottobre 1943	30 giugno 2003	Matura i requisiti di pensione al 1° luglio 2003
57	Rossi Roberto	6 aprile 1944	19 ottobre 2003	
58	Russo Francesco	16 luglio 1942	19 ottobre 2003	
59	Scida Domenico	8 settembre 1948	30 giugno 2003	Ha presentato domanda pensione in attesa di liquidazione
60	Sgrizzi Carlo	29 marzo 1949	18 aprile 2003	
61	Silipo Vincenzo	21 aprile 1946	19 ottobre 2003	
62	Sorrentino Tommaso	4 marzo 1948	8 aprile 2003	
63	Stagliano Giuseppe	27 ottobre 1947	8 aprile 2003	
64	Suppa Osvaldo	23 agosto 1947	28 maggio 2003	
65	Taverna Antonio	27 aprile 1964	22 maggio 2003	
66	Tiano Angelo	23 gennaio 1975	25 maggio 2003	
67	Torromino Giuseppe	6 marzo 1963	25 maggio 2003	
68	Trombetta Luigi	3 maggio 1970	17 luglio 2003	

03A13278

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2003.

Programmi concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. URBAN - Italia.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

Visto l'art. 54 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997, che, tra le funzioni mantenute allo Stato, individua la «promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato, di intesa con la conferenza unificata»;

Visto il regolamento (CE) n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il regolamento della Commissione europea per il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) n. 1261/1999 del 21 giugno 1999;

Vista la comunicazione agli Stati membri della Commissione europea n. 2000/C141/04 del 28 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie C 141/8 del 19 maggio 2000, recante gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile, URBAN II;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 11339/487 del 23 novembre 1998, di assegnazione delle competenze in materia di programmi comunitari alla Direzione generale del coordinamento territoriale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 2000, concernente l'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria;

Vista la deliberazione assunta dal CIPE in data 22 giugno 2000, n. 67, con la quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i criteri di finanziamento della quota nazionale pubblica del programma URBAN II per il periodo 2000/2006;

Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. 2050 del 1° agosto 2000;

Visto il decreto del 19 luglio 2000 del Ministro dei lavori pubblici pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2000 con il quale sono stati avviati i programmi URBAN II;

Visto in particolare l'art. 2 del sopra indicato decreto ministeriale del 19 luglio 2000 che destina i finanziamenti di cui all'art. 1 del medesimo decreto ministeriale all'attivazione sul territorio nazionale di un numero complessivo di otto programmi, di cui quattro nelle regioni interessate dal Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006 e quattro nelle restanti regioni;

Vista la nota del Ministero dei lavori pubblici n. 1283/2000/SP del 2 agosto 2000, inviata alla Commissione europea, con la quale viene avanzata richiesta di ampliamento del numero di programmi da finanziare;

Vista la nota della Commissione europea, prot. D (00)7504 del 25 settembre 2000, che amplia il numero dei programmi da finanziare da otto a dieci;

Vista la nota n. 1354 del 19 settembre 2000 d'intesa tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione, con la quale sono stati definiti i criteri di valutazione dei programmi, come previsto all'art. 13, punto 5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000;

Visto l'art. 145, comma 86, della legge n. 388/2000, recante disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che a titolo di concorso per l'attuazione dei progetti collocati nella graduatoria-dei programmi di iniziativa comunitaria URBAN II, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2000, concede a ciascuno dei primi venti progetti non ammessi al finanziamento comunitario, con procedure e modalità da definire con successivo decreto dei Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un contributo fino a lire 10 miliardi (5,16 Meuro), per una spesa complessiva massima di lire 100 miliardi (51,65 Meuro) annue, per ciascuno degli anni 2001 e 2002;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 415 dell'11 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2001, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa al programmi di iniziativa comunitaria URBAN II;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 26 marzo 2001, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto interministeriale del 27 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 2002, con il quale sono state definite le procedure e le modalità attuative del programma;

Considerato che le risorse previste per gli anni 2001 e 2002 dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 145, comma 86, della legge n. 388/2000 sono state iscritte sul capitolo 7493 (ex 8620) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze «Fondo di rotazione per le politiche comunitarie».

Viste le procedure finanziarie e operative per l'attuazione dei programmi URBAN Italia elaborate nella riunione tecnica tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tenutasi il 22 novembre 2002;

Vista l'istruttoria effettuata dalla commissione nominata con decreto dipartimentale n. 30 del 13 gennaio 2003 dei programmi stralcio presentati dalle amministrazioni comunali;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione

1. Sono approvati i programmi stralcio presentati dalle amministrazioni comunali, ai sensi del decreto interministeriale del 27 maggio 2002.

2. Il costo totale di ciascun programma stralcio e in particolare l'importo a carico dello Stato richiesto dalle amministrazioni comunali a valere sulle disponibilità di cui all'art. 145, comma 86 della legge n. 388/2000, è riportato nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Procedure finanziarie

1. I Comuni promotori attuano i programmi secondo quanto previsto nel decreto interministeriale del 27 maggio 2002 e secondo le procedure finanziarie operative, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nella riunione tecnica del 22 novembre 2002, di seguito riportate:

a) l'impegno complessivo delle risorse, pari a 103.291.379,81 euro è effettuato con impegno unico dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'importo complessivo è ripartito, come indicato nell'allegata tabella, tra i venti comuni beneficiari, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) l'erogazione delle risorse in favore di ciascun Comune viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le trasformazioni territoriali con le seguenti modalità:

una prima anticipazione pari al 50 % della quota assegnata, a seguito della sottoscrizione dell'accordo di cui al successivo art. 6;

le erogazioni successive, sino alla concorrenza dell'ulteriore 50%, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari, sulla base della certificazione e domanda di pagamento, da presentarsi a cura delle amministrazioni comunali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le trasformazioni territoriali, entro il mese di dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2003 fino al 2006 incluso;

c) le amministrazioni comunali sono tenute a spendere il totale delle risorse messe a disposizione a valere sulla legge n. 388/2000, nonché tutte le quote di cofinanziamento locali, previste dall'art. 2 del decreto interministeriale 27 maggio 2002 entro il 31 dicembre 2006.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le trasformazioni territoriali cura il monitoraggio dell'attuazione dei programmi e segue l'andamento della relativa spesa. Sulla base dei dati di monitoraggio, entro il 31 dicembre 2005, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le trasformazioni territoriali ha la facoltà di procedere alla riprogrammazione della parte delle risorse finanziarie non spese a quella data, attinenti ai programmi che presentano un livello di spesa inferiore al 75% dei contributi assegnati ex art. 2 del decreto interministeriale 27 maggio 2002.

Art. 3.

Assistenza tecnica - Valutazione - Comunicazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le trasformazioni territoriali utilizza le risorse di cui all'allegata tabella per le seguenti attività di coordinamento:

a) attivazione dell'assistenza tecnica centrale di supporto alle amministrazioni comunali nell'attuazione dei programmi, e di supporto alle attività dell'amministrazione centrale;

b) promozione delle attività di valutazione e di ricerca al fine di valutare l'efficacia dell'azione integrata sul territorio attuata dai comuni attraverso i programmi URBAN Italia;

c) promozione di azioni di comunicazione a livello nazionale finalizzate a migliorare la conoscenza dei programmi e ad incrementare la pubblicità e la divulgazione degli stessi;

2. Le amministrazioni comunali, al fine di una più efficace gestione dei programmi, utilizzano le risorse individuate nell'asse assistenza tecnica di ciascun programma per:

attivare forme di assistenza tecnica locale per l'attuazione delle azioni e per l'implementazione del sistema di monitoraggio;

valutare l'andamento e i risultati raggiunti dal programma medesimo;

promuovere attività di comunicazione e di conoscenza del programma a livello locale.

1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito delle attività di assistenza tecnica locale, si impegnano a raccogliere i dati di monitoraggio finanziario e fisico, necessari alla corretta attuazione del programma e a

trasmetterli al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le indicazioni che verranno impartite dalla Direzione generale per le trasformazioni territoriali.

Art. 4.

Partenariato

1. Le amministrazioni comunali attivano ampie ed efficaci forme di partenariato locale e favoriscono una diffusa partecipazione all'attuazione del programma da parte di soggetti pubblici e privati, nonché da parte di organizzazioni e soggetti già operanti sul territorio.

2. Le amministrazioni comunali istituiscono un comitato di sorveglianza che verifica l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione del programma, e valuta periodicamente i risultati raggiunti dal programma medesimo. Il comitato si riunisce di norma almeno due volte l'anno. Al Comitato partecipano i rappresentanti dei soggetti del Partenariato che, a diverso titolo, contribuiscono all'attuazione del programma e, comunque, quelli che concorrono allo stesso con proprie risorse I soggetti del Partenariato sono individuati dall'amministrazione comunale.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le trasformazioni territoriali riunisce almeno una volta l'anno tutte le amministrazioni comunali promotrici dei programmi URBAN Italia, le amministrazioni centrali e regionali, i rappresentanti delle organizzazioni e delle categorie dei soggetti, che a vario titolo operano nei programmi, al fine di valutarne l'andamento e l'impatto complessivo sulle politiche urbane.

Art. 5.

Tavoli di concertazione

1. Al fine di garantire un'efficace azione di coordinamento tra i soggetti interessati alla realizzazione dei programmi, nonché di pervenire alla conclusione dell'accordo, di cui al successivo art. 6, presso la Direzione generale per le trasformazioni territoriali è istituito un Tavolo di concertazione per ciascun programma URBAN Italia ammesso al finanziamento.

2. Il Tavolo di concertazione è richiesto dall'amministrazione comunale ai fini della sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 6 per l'attuazione del programma stralcio, nonché per l'attuazione del programma di completamento di cui all'art. 4, comma 4 del decreto interministeriale del 27 maggio 2002.

3. Nella richiesta di attivazione del Tavolo di concertazione, l'amministrazione comunale segnala la necessità dell'attivazione della procedura di cui al successivo art. 6, comma 5.

4. Il direttore generale per le trasformazioni territoriali, o un suo delegato, svolge le funzioni di presidente ed è assistito da una segreteria per la gestione del Tavolo di concertazione dei programmi URBAN Italia, di seguito denominata Segreteria tecnica.

5. Ad ogni Tavolo di concertazione partecipano:

a) uno o più rappresentanti dell'amministrazione comunale;

b) un rappresentante della regione, ovvero delle regioni competenti territorialmente se coinvolte nel programma;

c) non più di un rappresentante per ciascun soggetto privato e pubblico interessato all'attuazione del programma.

I soggetti di cui alla precedente lettera *c)* sono invitati dal presidente su proposta del sindaco.

La segreteria tecnica è istituita con decreto del direttore generale per le trasformazioni territoriali. Essa assume i compiti di unità procedimentale, anche ai sensi della legge n. 241/1990.

6. Le amministrazioni ed enti pubblici convocati partecipano al Tavolo di concertazione attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere la volontà dell'amministrazione, in ordine alle attività di programmazione e attuazione.

7. La convocazione del Tavolo di concertazione, affidata alla Segreteria tecnica, deve pervenire alle amministrazioni e ai soggetti interessati, con l'indicazione dell'ordine del giorno, a mezzo e-mail o fax almeno quindici giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.

8. Gli elaborati previsti all'art. 6, concernenti i contenuti e le procedure necessarie per il perfezionamento dell'accordo, sono trasmessi a cura del soggetto promotore alla segreteria tecnica, e contestualmente a tutti i partecipanti al Tavolo di concertazione.

9. La segreteria tecnica convoca il Tavolo di concertazione entro cinque giorni dal ricevimento degli elaborati di cui al comma 8.

10. Il Tavolo di concertazione si esprime sugli elaborati di cui al comma 8 con una valutazione sintetica sull'idoneità degli adempimenti esperiti ai fini della sottoscrizione dell'accordo.

11. Ove al termine dei lavori del Tavolo di concertazione sussista una valutazione negativa circa la predisposizione dei documenti necessari alla sottoscrizione dell'accordo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le trasformazioni territoriali si riserva di non sottoscrivere l'accordo.

12. Ove ne sussistano le ragioni, su decisione del presidente, preventivamente comunicata alle parti interessate, il Tavolo di concertazione può assumere i compiti e le funzioni di conferenza dei servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

13. Nel caso in cui gli elaborati di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4 prevedano modifiche da includere nell'accordo, l'amministrazione comunale ne farà esplicita menzione nella trasmissione degli elaborati alla Segreteria tecnica, indicando le amministrazioni e gli enti direttamente interessati dalla variazione sopravvenuta.

14. L'amministrazione comunale trasmette copia degli elaborati di cui al precedente comma alle amministrazioni ed enti interessati dalla variazione sopravvenuta.

15. La convocazione di cui al precedente punto 7, è estesa alle amministrazioni ed enti interessati dalla variazione, che integrano il Tavolo di concertazione così come configurato al comma 5 del presente articolo.

16. Per la valutazione delle variazioni al programma, si assumono i seguenti criteri. Sono ammissibili variazioni nel caso in cui:

a) apporrino un miglioramento agli indicatori del programma;

b) sia accertata, per ciascun nuovo intervento, la compatibilità con l'obiettivo del programma e salvaguardata l'integrazione tra azioni comprese in assi diversi;

c) apportino un miglioramento degli effetti sinergici con il programma di completamento;

d) sostituiscano azioni previste nel programma, che sono state portate a compimento con altre fonti finanziarie, e abbiano obiettivi analoghi.

17. Ove sia accertata una variazione negativa delle quote di cofinanziamento locale previste dall'art. 2 del decreto interministeriale del 27 maggio 2002, il finanziamento concesso è revocato.

Art. 6.

Accordi

1. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il direttore generale per le trasformazioni territoriali sottoscrive gli accordi con i sindaci delle amministrazioni promotrici. Ciascun accordo è inoltre sottoscritto da tutti i soggetti pubblici e privati che conferiscono risorse finanziarie al programma.

2. All'accordo dovrà essere allegato il Complemento di programmazione predisposto secondo le indicazioni della Direzione generale per le trasformazioni territoriali.

3. Al medesimo accordo sono allegati gli atti che regolano le pattuizioni tra l'amministrazione comunale e i soggetti pubblici e privati che a vario titolo concorrono all'attuazione del programma.

4. All'accordo è altresì allegato l'atto di nomina del funzionario delegato per la contabilità speciale previsto dagli articoli 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 20 aprile 1994, e dalla circolare del Ministero del tesoro n. 77 del 28 dicembre 1995, di cui al successivo art. 7.

5. Qualora per l'attuazione di interventi, riferiti ad azioni ricomprese nel programma stralcio oggetto dell'accordo di cui al comma 1, è necessario variare la strumentazione urbanistica, per tali interventi l'accordo è sottoscritto e produce gli effetti di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Art. 7.

Contabilità speciale

1. Per le procedure di spesa e contabili dei finanziamenti messi a disposizione dei programmi prima di addivenire alla sottoscrizioni degli accordi di cui all'art. 6 le amministrazioni comunali nominano il funzionario delegato per la contabilità speciale previsto dagli articoli 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 20 aprile 1994, e dalla circolare del Ministero del tesoro n. 77 del 28 dicembre 1995.

2. Gli accrediti delle somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati sulle tesorerie provinciali dei comuni; ogni funzionario delegato per la contabilità speciale di ciascun Comune trasferisce dette somme sul relativo conto corrente della contabilità speciale.

Art. 8.

Controlli

1. Le amministrazioni comunali attuano tutte le azioni e le misure di controllo necessarie a una corretta realizzazione del programma, mettono in essere un efficace sistema di controllo, avendo cura di assicurare la necessaria indipendenza tra i centri di gestione e quelli di controllo medesimo.

2. Provvedono ad implementare idonee piste di controllo ed ad assicurare specifici controlli a campione sulle azioni e progetti per un ammontare minimo del 5% delle risorse dell'intero programma stralcio, a cura di un soggetto diverso da quello competente per la gestione del programma e da quello responsabile dei pagamenti relativi al programma medesimo.

Art. 9.

Tavolo permanente

1. Per garantire un'efficace azione di coordinamento con gli altri programmi nazionali e comunitari che interessano le politiche urbane, i dati di monitoraggio e valutazione dei programmi URBAN Italia sono trasmessi al Comitato previsto dall'art. 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 luglio 2000.

Roma, 7 agosto 2003

Il capo del Dipartimento: FONTANA

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio 31

ALLEGATO

TABELLA ALLEGATA AL D. DIP. DI APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI STRALCIO

Programma nazionale URBAN ITALIA - Legge n. 388/2000

N.	Comuni	Costo totale programma stralcio	Finanziamento a valere sulla L. n. 388/2000
1	Ercolano	14.969.000,00	5.060.000,00
2	Settimo T.	84.158.795,64	5.060.000,00
3	Catanzaro	7.261.277,61	5.061.277,61
4	Venezia	13.426.000,00	5.060.000,00
5	Venaria Reale	22.138.760,00	5.060.000,00
6	Cava dei T.	23.097.000,00	5.060.000,00
7	Savona	21.420.000,00	5.060.000,00
8	Cinisello B.	65.080.000,00	4.800.000,00
9	Messina	11.576.847,32	5.059.985,00
10	Trieste	11.751.189,00	5.059.999,00
11	Brindisi	8.227.160,00	5.061.279,00
12	Livorno	15.373.000,00	5.060.000,00
13	Seregno	24.171.881,00	5.061.278,00
14	Aversa	9.801.462,00	5.061.277,00
15	Rovigo	15.698.400,04	5.061.277,62
16	Bitonto	24.876.016,00	5.060.000,00
17	Trapani	14.542.941,99	5.061.277,61
18	Bagheria	9.094.000,00	5.061.000,00
19	Caltagirone	10.706.024,71	5.061.277,61
20	Campobasso	10.805.700,00	5.060.100,00
		TOTALE comuni	100.950.028,45
		MIT	2.341.351,36
		TOTALE finanziamento	103.291.379,81

03A13235

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 novembre 2003.

Autorizzazione ai fini dell'esenzione fiscale, all'attività svolta in Italia dalla filiazione della Brown University, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 7 aprile 1989, n. 154 ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Vista legge 14 gennaio 1999, n. 4 ed in particolare l'art. 2;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della Brown University;

Rilevato che la Brown University ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Bologna, viale Aldini n. 23/2;

Considerato che la Brown University è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo a studenti effettivamente iscritti presso l'università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante al prof. Anthony Oldcorn, nato a Longridge (GB) il 20 giugno 1935;

Considerato che la Brown University aveva già ottenuto il riconoscimento per esenzione fiscale con decreto ministeriale 1° dicembre 1990 con la denominazione di Brown University in Bologna;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività avente sede in Bologna, via Aldini n. 23/2.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2003

Il Ministro: MORATTI

03A13279

DECRETO 11 novembre 2003.

Riconoscimento alla prof.ssa Kieckbusch Weckener Barbara, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla per-

sona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana (documentazione acquisita il 16 ottobre 2003); alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 15 gennaio 2003, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo, inferiore per durata a quella prevista in Italia, risulta compensata dalla prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante e, comunque, non superiore ai quattro anni (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Zeugnis über die wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien», rilasciato da: Behörde und Berufsbildung - Amt für Schule - Lehrerprüfungsamt di Amburgo, in data 9 giugno 1986 - (primo esame di Stato per l'insegnamento nei licei rilasciato dal Ministero dell'istruzione pubblica di Amburgo);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zweite Staatprüfung für das Lehramt an Gymnasien rilasciato da: Behörde und Berufsbildung - Amt für Schule - Lehrerprüfungsamt di Amburgo, in data 22 febbraio 1993 - (secondo esame di Stato per l'insegnamento nei licei rilasciato dal Ministero dell'istruzione pubblica di Amburgo);

posseduto da:

cognome: Kieckbusch nata Weckener;

nome: Barbara;

nata a: Hagen (Germania);

il: 28 marzo1961;

cittadinanza comunitaria (tedesca);

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 novembre 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A13307

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 dicembre 2003.

Deroga al decreto 27 novembre 2001 relativo alle modalità di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2001 relativo alle norme di applicazione per la concessione dei premi zootecnici;

Considerato che l'art. 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2001 fissa al 30 novembre 2003 il termine ultimo di presentazione delle domande di premio a favore dei produttori di bovini maschi;

Considerato che gli acquisti di bestiame, soprattutto dalla Francia, si rendono possibili durante il mese di dicembre a causa di congiunture connesse ai prezzi di mercato;

Considerata l'opportunità di evitare penalizzazioni a carico del sistema allevatoriale italiano;

Ritenuta, pertanto, la necessità di prorogare i termini di presentazione delle domande di premio speciale per i bovini maschi per l'anno 2003;

Decreta:

Articolo unico

Per l'anno 2003, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2001, le

domande di premio speciale per i bovini maschi possono essere presentate fino alle ore 18 del 30 dicembre 2003.

Relativamente al premio speciale bovini maschi non si applica l'art. 13 del regolamento (CE) n. 2419/2001 relativo alla presentazione tardiva delle domande.

Il presente decreto, applicabile dal 1° dicembre 2003, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A13308

DECRETO 3 dicembre 2003.

Adozione del manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità alle norme comuni di qualità sui prodotti ortofrutticoli previsto all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2001, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 297 del 21 novembre 1997, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare il titolo I «classificazione dei prodotti», modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio, del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 156 del 13 giugno 2001, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2003, concernente i controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2003, recante «Disposizioni sanzionatorie in attuazione al regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39» in particolare l'art. 3, comma 2, che rinvia ai fini delle informazioni da parte degli operatori ad un apposito manuale operativo delle procedure adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2002, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi» e, in particolare, l'art. 9, comma 1, relativo alle disposizioni applicative e alle modalità di controllo contenute in uno specifico manuale operativo delle procedure, predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Viste le direttive all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, del 28 dicembre 2001 e del 30 dicembre 2002, con la quale l'Agenzia medesima assicura la predisposizione e l'attuazione di tutti gli adempimenti operativi di cui al richiamato regolamento (CE) n. 1148/2001, ferma restando l'attribuzione al Ministero dell'Autorità di coordinamento;

Considerata l'esigenza di adempiere alle disposizioni recate dal decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2001, al fine di attuare in modo organico le relative norme comunitarie;

Ritenuto di dover adottare il predetto manuale al fine di assicurare l'ottemperanza degli obblighi comunitari;

Acquisita l'intesa sul predetto manuale espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 novembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È adottato il manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità alle norme comuni di qualità sui prodotti ortofrutticoli previsto all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2001, reperibile sul sito ufficiale del Ministero delle politiche agricole e forestali - www.politicheagricole.it

Art. 2.

1. È costituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un gruppo permanente cui partecipano i rappresentanti del Ministero, dell'AGEA e delle regioni Puglia, Sicilia, Basilicata, Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna.

2. Il predetto gruppo ha il compito di effettuare il monitoraggio sull'attuazione delle procedure di gestione, di controllo e della banca dati, per rendere possibili i necessari aggiornamenti e le opportune integrazioni al manuale, di cui al precedente art. 1, ed alla relativa modulistica.

Art. 3.

1. Gli aggiornamenti o integrazioni al manuale ed alla relativa modulistica sono disposti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A13309

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 novembre 2003.

Modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la deliberazione CIPE 25 luglio 2003, n. 26, relativa alla regionalizzazione dei patti territoriali e al coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Considerato che il punto 7.3 della citata deliberazione prevede che, nello spirito della semplificazione amministrativa e dell'accelerazione dell'intervento pubblico per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate del Paese, il Ministro delle attività produttive fissi con proprio decreto gli elementi e le modalità di presentazione della domanda di accesso, nonché quanto necessario per lo svolgimento dei successivi adempimenti amministrativi;

Decreta:

Art. 1.

1. La domanda per l'accesso al contratto di programma deve essere presentata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, utilizzando esclusivamente lo schema di cui all'allegato n. 1 al presente decreto. Lo schema è disponibile anche sul sito internet del Ministero delle attività produttive al seguente indirizzo: www.attivitaproduttive.gov.it Ai fini del presente decreto, quale data di presentazione della domanda si assume quella di spedizione. La domanda deve essere indirizzata al Ministero delle attività produttive, D.G.C.I.I. - Centro di coordinamento contratti di programma, via Molise n. 2 - 00187 Roma. Copia della domanda e della documentazione di cui al successivo comma 2, deve essere inviata, contestualmente alla trasmissione al Ministero, con le medesime modalità, alle regioni e alle province autonome interessate. Ai fini del presente decreto si intendono interessate le regioni e le province autonome nel territorio in cui sono ubicate le unità locali destinatarie interamente o parzialmente degli investimenti oggetto del contratto di programma.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) scheda sintetica, redatta seguendo lo schema riportato nell'allegato n. 2 al presente decreto;

b) piano progettuale che deve necessariamente contenere l'illustrazione degli argomenti riportati nell'allegato n. 3 al presente decreto ed essere elaborato in maniera chiara ed esaustiva al fine di consentire la valutazione della fattibilità tecnica, economica e finanziaria;

c) attestazione/valutazione del merito creditizio dell'impresa proponente nonché del piano finanziario relativo al progetto, rilasciata da un primario istituto di credito di cui al successivo comma 4, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4 al presente decreto;

d) dichiarazione dell'impresa, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5, relativa alla disponibilità degli immobili che saranno oggetto del programma di investimenti;

e) perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente lettera *d)*, ed all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di altre amministrazioni o enti, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6;

f) dichiarazione dell'impresa, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 7, relativa all'eventuale esistenza o necessità di infrastrutture e disponibilità di fonti energetiche funzionali all'attività produttiva prevista.

Nel caso in cui la proposta di contratto sia riferita a più imprese e a più iniziative, la documentazione sopra elencata, ad eccezione di quella di cui alla lettera *b)*, deve essere fornita in relazione a ciascuna impresa e a ciascuna iniziativa.

La documentazione deve essere fornita anche su supporto magnetico.

3. Il piano progettuale di cui alla lettera *b)* del precedente comma 2, ha la funzione di rappresentare compiutamente e chiaramente:

i presupposti e gli obiettivi del contratto proposto sotto il profilo economico, industriale e commerciale finanziario;

il soggetto proponente e gli eventuali altri soggetti realizzatori degli investimenti;

le singole iniziative previste;

il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

Detto piano progettuale deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente.

4. Con riferimento all'attestazione di cui alla lettera *c)* del precedente comma 2, considerato che la stessa deve essere riferita ad investimenti a medio lungo termine, per «primario» istituto di credito si intende quello per il quale, dai dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, o dalla media degli ultimi tre esercizi prima del rilascio dell'attestazione, si desuma che la percentuale, sul totale degli impieghi, dei finanziamenti a medio/lungo termine concessi alle imprese, con l'esclusione dei finanziamenti non destinati alle attività produttive, sia pari almeno al 30% oppure che il relativo ammontare sia superiore a 100 milioni di euro. All'attestazione deve essere allegata copia, punzonata dall'istituto di credito, del piano progettuale sulla base del quale la stessa è stata rilasciata. La suddetta attestazione, sottoscritta dal

legale rappresentante dell'istituto di credito o da procuratore con adeguati poteri di firma in relazione all'ammontare del previsto indebitamento, deve dichiarare che il piano progettuale esaminato, nei suoi presupposti industriali e commerciali e nelle conseguenti previsioni patrimoniali economiche e finanziarie, risulta attendibile e che, nel caso l'impresa abbia necessità di ricorrere ad indebitamento bancario, sussistono le condizioni per ottenerlo determinandone eventualmente l'ammontare.

5. Con riferimento alla dichiarazione di cui alla lettera *d)* del precedente comma 2, l'impresa deve dichiarare di avere la disponibilità del suolo e/o dei fabbricati ove sarà realizzato il programma di investimenti, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile, da opzioni di acquisto, da concessioni demaniali già in essere o richieste, da atto formale di assegnazione, o di richiesta di assegnazione, nel caso di aree rientranti in agglomerati industriali ovvero di aree comunali attrezzate.

6. Con riferimento alla perizia giurata di cui alla lettera *e)* del precedente comma 2, la stessa deve essere rilasciata da un tecnico abilitato, non legato da rapporto di lavoro dipendente o assimilato all'impresa, iscritto ad albo professionale, con la quale dichiara che il suolo e gli immobili interessati dal programma sono rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso e, nel caso in cui il piano progettuale preveda la realizzazione di investimenti che necessitano di concessioni e/o autorizzazioni, l'inesistenza di motivi ostativi al loro rilascio in quanto le opere previste rispettano la normativa urbanistica ed edilizia. Inoltre la perizia, deve indicare, ove i procedimenti autorizzatori lo richiedano, tutti gli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di altre amministrazioni o enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione degli investimenti.

7. Con riferimento alla dichiarazione di cui alla lettera *f)* del precedente comma 2, con la stessa l'impresa deve dichiarare l'esistenza delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività nell'unità locale oggetto del piano progettuale, quali strade, acquedotti, impianti di depurazione, ecc., e l'esistenza di disponibilità delle necessarie fonti energetiche, quali energia elettrica, metano, ecc., ovvero l'esigenza di realizzare eventuali infrastrutture o la necessità di reperire fonti energetiche al momento non disponibili.

Art. 2.

1. Il Ministero delle attività produttive entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'art. 1, comunica alle regioni e alle province autonome interessate, alle eventuali altre amministrazioni centrali interessate e alla segreteria del CIPE, gli esiti della verifica della completezza della documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, trasmettendo alle altre amministrazioni interessate gli elementi progettuali necessari per l'espletamento dei relativi pareri di competenza. Nel caso in cui gli esiti della predetta verifica siano negativi, la domanda viene rigettata e ne viene data comunicazione all'impresa proponente.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, il Ministero delle attività produttive acquisisce, secondo le procedure stabilite dall'apposito atto, di cui al punto 7 della deliberazione CIPE 25 luglio 2003, sottoscritto con le regioni e le province autonome interessate, il motivato parere di queste ultime circa:

la compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale;

l'eventuale disponibilità al cofinanziamento, stabilendone l'ammontare massimo e le fonti di copertura, nonché l'eventuale inserimento in un Accordo di programma quadro «Sviluppo locale».

Entro il medesimo termine di sessanta giorni, le eventuali altre amministrazioni centrali interessate, alle quali siano stati trasmessi i necessari elementi progettuali, esprimono il proprio motivato parere di merito anche attraverso apposite Conferenze di servizi attivate dal Ministero delle attività produttive.

3. Per le domande per le quali il parere di cui al precedente comma 2 risulti negativo, il Ministero delle attività produttive provvederà a darne comunicazione al soggetto proponente ed alle regioni e province autonome interessate. Per le domande con parere positivo, il Ministero delle attività produttive procede ad effettuare, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, l'attività istruttoria sulla base delle priorità e delle specifiche stabilite dal Ministro delle attività produttive, ai sensi del punto 7.3 della deliberazione CIPE 25 luglio 2003. Nel caso in cui il Ministero delle attività produttive ravvisi la necessità di integrazioni documentali, la richiesta assegnerà un termine dal suo ricevimento entro il quale il soggetto proponente dovrà fornire i necessari elementi, pena la decadenza della domanda. Il periodo intercorrente tra la data di invio della richiesta di integrazioni e quella di ricevimento delle medesime interrompe il predetto termine di centoventi giorni per l'istruttoria.

4. In considerazione che il Ministro delle attività produttive può individuare con proprio decreto, anche con riferimento ai requisiti dei soggetti proponenti ed all'oggetto del contratto di programma, priorità e specifiche per l'accesso alle agevolazioni, previa informativa al CIPE, è facoltà del Ministro delle attività produttive nominare un gruppo tecnico di massimo tre esperti al fine di verificare la rispondenza delle istruttorie concluse positivamente agli indirizzi stabiliti con il suddetto decreto del Ministro delle attività produttive entro i predetti centoventi giorni. La direzione generale

per il coordinamento degli incentivi alle imprese, in assenza di eventuali controdeduzioni e verificata la necessaria disponibilità finanziaria, trasmette al Ministro delle attività produttive una specifica relazione ai fini della presentazione al CIPE della proposta di contratto di programma. Le proposte di deliberazione presentate al CIPE recheranno la condizione del rispetto dei termini indicati all'art. 3, comma 1, per la presentazione del progetto esecutivo e all'art. 4, comma 2, per la sottoscrizione del relativo contratto di programma.

Art. 3.

1. Il soggetto proponente, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della deliberazione del CIPE di approvazione e finanziamento del contratto di programma, presenta al Ministero delle attività produttive, D.G.C.I.I. - Centro di coordinamento contratti di programma, via Molise n. 2 - 00187 Roma, con le medesime modalità di trasmissione di cui al comma 1 del precedente art. 1, la relazione bancaria e il relativo progetto esecutivo consistente nella seguente documentazione:

a) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc., corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici; principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, con relativi computi metrici;

b) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti ove previsto, attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti e copia della domanda per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni e nulla/osta necessari per la realizzazione dell'iniziativa;

c) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi, e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e per articolazione temporale;

d) eventuale deliberazione di concessione del finanziamento bancario;

e) dimostrazione dell'apporto dei mezzi propri previsti dal piano finanziario.

Qualora tutta la documentazione non venga presentata entro il predetto termine il Ministero delle attività produttive comunica alla segreteria del CIPE la decadenza, ai sensi del precedente art. 2, comma 4, della relativa deliberazione di approvazione e di finanziamento. Ai fini del rispetto del predetto termine, quale data di presentazione si assume quella di spedizione.

2. Con riferimento alla documentazione di cui alla lettera *c)* del precedente comma 1, l'importo degli investimenti previsti e la determinazione delle relative agevolazioni concesse non possono essere superiori a quelli indicati nella deliberazione CIPE di approvazione e di finanziamento del contratto di programma.

Art. 4.

1. Il Ministero delle attività produttive effettua, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto esecutivo, l'attività istruttoria.

2. Per i contratti di programma per i quali l'attività istruttoria dei progetti esecutivi delle iniziative previste si conclude con esito positivo, il Ministero delle attività produttive trasmette al soggetto proponente lo schema di contratto da sottoscrivere fissando un termine perentorio per la sua sottoscrizione. Detto termine non può essere fissato oltre il centottantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione CIPE di approvazione e finanziamento del contratto di programma. Nel caso in cui il soggetto proponente non sottoscriva il contratto entro il predetto termine, il Ministero stesso provvederà a comunicare alla segreteria del CIPE la decadenza, ai sensi del precedente art. 2, comma 4, della relativa deliberazione di approvazione e di finanziamento. Copia del contratto stipulato è trasmessa, da parte del Ministero delle attività produttive, alle regioni e province autonome interessate e al CIPE.

3. Il contratto di programma deve contenere la previsione di subordinare la sua validità ed efficacia alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla stipula, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni.

Art. 5.

1. I soggetti che alla data di pubblicazione del presente decreto hanno presentato domanda di accesso al contratto di programma ed ai quali non sia stata comunicata la reiezione della stessa, devono, entro novanta giorni dalla predetta data, confermare il piano progettuale presentato e, contestualmente, ove non già presentata, trasmettere la documentazione di cui al precedente art. 1. Alle domande così confermate si applicano le disposizioni del presente decreto, fatta salva la decorrenza delle spese ammissibili.

Roma, 12 novembre 2003

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 223

Allegato n. 1

Modulo per la domanda di accesso al contratto di programma (articolo 1, comma 1 del decreto 12 novembre 2003)

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DOMANDA PER L'ACCESSO AL CONTRATTO DI PROGRAMMA

AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE CIPE 25 LUGLIO 2003

Spett.le
Ministero delle attività produttive
Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese
Centro di Coordinamento dei Contratti di Programma
Via Molise, 2
Roma

Marca da bollo

Il sottoscritto .... in qualità di ....(1)

del/della .... denominazione...

forma giuridica ...., .con sede legale in ...., prov. ...., CAP ....

via e n. civ. ...., tel. .... fax ....

quale soggetto proponente il contratto di programma, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

CHIEDE

- di accedere alle agevolazioni previste dalla Deliberazione CIPE 25 febbraio 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare un programma di iniziative, così come dettagliato nel Piano progettuale e nelle Schede sintetiche allegati al presente Modulo di domanda, dal costo complessivo previsto di migliaia di € ....
 che prevede anche costi per attività di ricerca e sviluppo precompetitivo [SI] [NO]
- le agevolazioni, relative alla realizzazione del suddetto programma, per un importo complessivo pari a migliaia di €......................

DICHIARA

nella qualità di cui sopra:
- che il soggetto proponente è regolarmente costituito;
- che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

- che il soggetto proponente opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- che il soggetto proponente non ha richiesto o ottenuto, né intende richiedere a fronte dei costi del presente programma, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici;
- che tutte le notizie fornite nel presente Modulo di domanda corrispondono al vero.

ALLEGA

☐ Scheda sintetica

☐ Piano progettuale

☐ Altra documentazione : ....
....
....
....
....

Data ....

timbro e firma **(2)**

....

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
(2) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Allegato n. 2

SCHEDA SINTETICA

A CORREDO DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRATTO DI PROGRAMMA

....

AI SENSI DEL D.M. 12 novembre 2003

(La parte A deve essere compilata sia dal soggetto proponente sia dagli eventuali altri soggetti realizzatori. La parte B deve essere compilata per ciascuna iniziativa prevista)

A - DATI SUL SOGGETTO PROPONENTE/REALIZZATORE

A1 - Denominazione .... forma giuridica ....

A2 - Codice Fiscale .... Partita IVA ....

A3 - Sede legale in ...., prov. ...., CAP ....

via e n. civ. ...., tel. .... fax ....

A4 - Sede amministrativa in ...., prov. ...., CAP ....

via e n. civ. ...., tel. .... fax ....

A5 - Legale rappresentante, qualifica e sesso .... **M** ☐ **F** ☐

A6 - Estremi dell'atto costitutivo ....

A7 - Scadenza: ....

A8 - Capitale sociale: ...., di cui versato: ....

A9 – Fondo consortile:....................................... *(nel caso di consorzio)*

A10 - Iscrizione alla C.C.I.A.A. di .... al n. .... dal ....

A11 - Iscrizione presso il Reg. Imprese di .... al n. .... dal ....

A12 Il soggetto proponente è controllato, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da società estera ? **SI** ☐ **NO** ☐

A13 - Soggetti (anche persone fisiche) che detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto del soggetto proponente:

Denominazione	Partita IVA o Codice Fiscale	%

A14 - L'incaricato del soggetto proponente per la pratica è il Sig. ...., tel. .... fax ....

A15 - Indirizzo al quale si chiede che venga indirizzata la corrispondenza: **A4** ☐ **A5** ☐ **B2** ☐ al seguente indirizzo ☐

città: .... prov.. .... CAP .... via e n. civ. ....

A16- Il programma sarà realizzato con il concorso di più soggetti realizzatori ovvero si articola in più iniziative di investimento? **SI** ☐ **NO** ☐

(ATTENZIONE: L'INDICAZIONE DEVE ESSERE FORNITA DAL SOLO SOGGETTO PROPONENTE)

Se si, compilare il prospetto 1

B - DATI SULL'INIZIATIVA

B1 - Ubicazione dell'unità locale nella quale viene realizzata l'iniziativa:

comune di ...., prov. ...., CAP ....
via e n. civ. ....,

B2 - Attività alla quale sono destinati gli investimenti dell'iniziativa: ....
.... ISTAT '91 ....

B3 - Date previste relative all'iniziativa (le definizioni sono quelle della legge 488/92) :

B3.1 - data (gg/mm/aa) di avvio a realizzazione: ..../......../........

B3.2 - data (gg/mm/aa) di ultimazione: ..../......../........

B3.3 - <u>anno</u> (aaaa) dell'esercizio "<u>a regime</u>": ....

B4 - L'iniziativa riguarda attività di ricerca e sviluppo precompetitivo **SI** ☐ **NO** ☐

B5 - Incremento occupazionale previsto: U.L.A. (unità lavorative annue) relative all'<u>unità locale</u> nella quale viene realizzata l'iniziativa, <u>nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda</u> e nell'<u>esercizio «a regime»</u> (ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni):

DIPENDENTI (n. di unità)	nei dodici mesi antecedenti la domanda	nell'esercizio "a regime"	variazione
- dirigenti			
- impiegati			
- operai			
totale			
di cui donne:			
di cui addetti R&S*:			

* *Indicazione necessaria solo nel caso l'iniziativa riguardi attività di ricerca e sviluppo*

B6 - Investimenti previsti a fronte dei quali si richiedono le agevolazioni (**al netto dell'IVA e in migliaia di euro**):

	Spesa prevista
a) PROGETTAZIONI, STUDI E ASSIMILABILI	....
b) SUOLO AZIENDALE	....
c) OPERE MURARIE E ASSIMILABILI	....
d) MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	....
e) SOFTWARE E BREVETTI	
TOTALE	....

Suddivisione delle spese per anno solare

Anno	Anno di avvio a realizzazione	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Spese previste	....	....	....	....	....

Spese per attività di ricerca e sviluppo precompetitivo (**al netto dell'IVA e in migliaia di euro):**

Articolazione spese per attività	Spesa prevista	% imputabile al programma	Costo relativo ad aree 87.3a)	Costo relativo ad aree 87.3c)	Costo relativo ad altre aree *	Costo agevolabile
Attività di Sviluppo						
Attività di Ricerca						
Studi di fattibilità						
Centri di Ricerca						
Totale generale						

* Costo non agevolabile

Suddivisione dei costi e delle spese agevolabili per ricerca e sviluppo per anno solare

Anno	Anno di avvio a realizzazione	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Spese previste	....	....	....	....	....

Indicatori

Indicatore n. 1 : rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti in R&S sul totale degli investimenti;

Indicatore n. 2 : rapporto tra il numero di addetti qualificati mediamente occupati nelle attività di R&S (ULA) nei vari anni e l'incremento occupazionale a regime (ULA) determinato dagli investimenti produttivi.

Allegato n. 3

Piano progettuale: indice ragionato degli argomenti (articolo 1, comma 2 - lettera b) del decreto 12 novembre 2003)

1. Il soggetto proponente

- Presentazione del soggetto proponente
(forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, struttura organizzativa, campo di attività, risultati conseguiti e prospettive di sviluppo)
- Vertice e management aziendale
(indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità)

2. Descrizione del contratto di programma

- Caratteristiche salienti del programma
(descrivere, in modo chiaro ed esauriente, il programma complessivo che si intende realizzare, evidenziandone l'articolazione qualora lo stesso preveda la realizzazione di più iniziative di investimento)
- Presupposti e motivazioni che ne sono all'origine
(indicare le ragioni produttive, commerciali ed economiche evidenziando eventualmente, qualora il programma sia articolato in più iniziative di investimento, le interconnessioni esistenti con particolare riferimento alle eventuali logiche di filiera produttiva e/o commerciale)
- Obiettivi produttivi e di redditività perseguiti
(descrivere quali sono gli effetti produttivi ed economici attesi)

Qualora il programma preveda la realizzazione di diverse iniziative di investimento, le successive informazioni devono essere fornite per ciascuna delle iniziative medesime. Qualora una o più delle diverse iniziative previste non sia realizzata dal soggetto proponente è necessario riportare, al Punto A le informazioni ed i dati relativi all'impresa che realizzerà la singola iniziativa

A. Il soggetto realizzatore ***(qualora diverso dal soggetto proponente)***

- Presentazione del soggetto realizzatore
(forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, struttura organizzativa, campo di attività, risultati conseguiti e prospettive di sviluppo)
- Vertice e management aziendale
(indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità)
- Ubicazione
(indicare l'ubicazione dell' unità locale oggetto degli investimenti previsti e delle eventuali altre unità locali gestite dal soggetto realizzatore. Specificare se l'ubicazione ricade in uno degli agglomerati dei consorzi di industrializzazione o all'interno di un'area attrezzata comunale)

B1. Il prodotto/servizio

- Descrizione e caratteristiche del nuovo prodotto/servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare
- Elementi ed informazioni utili a comprovare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive previste dai regolamenti comunitari per l'ammissibilità alle agevolazioni
- Eventuali prodotti/servizi già realizzati e collegamenti con i nuovi

B2. Settore di attività e caratteristiche del mercato (citare le fonti dei dati indicati)

* Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto realizzatore e sue caratteristiche principali sotto il profilo tecnologico e produttivo
* Dimensioni del mercato, andamento storico e previsioni, interscambio con l'estero
* Identificazione del proprio mercato di riferimento (clienti, territorio, dimensione)
* Caratteristiche del mercato di sbocco

* Struttura e caratteristiche del sistema competitivo, con indicazione dei principali concorrenti, sia nazionali che esteri, e delle relative quote di mercato detenute
* Indicazione dei principali accordi tecnici e/o commerciali, di licenze e brevetti detenuti

B3. L'organizzazione dei fattori produttivi ed il ciclo di produzione

- Descrizione del processo produttivo attuale e/o di quello conseguente all'investimento proposto ed eventuali collegamenti ed integrazioni tra i due
- I fattori produttivi (lavoro, capitale e know-how), disponibili o da acquisire.
- Gli investimenti previsti (al netto dell'IVA ed in migliaia di euro)

(dettagliare il programma di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili);

DESCRIZIONE DELLE SPESE DELL'INIZIATIVA	Spese previste	
	Agevolabili	Non agevolabili
PROGETTAZIONE E STUDI		
SUOLO AZIENDALE		
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI		
MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE		
SOFTWARE E BREVETTI		
TOTALE INVESTIMENTO		

Suddivisione delle spese agevolabili per anno solare

Anno	Anno di realizzazione	2° anno	3° anno	4° anno	
Spese previste					

- Il mercato di approvvigionamento delle materie prime, potere contrattuale dei fornitori

(descrivere la struttura del mercato delle materie prime)

- L'organizzazione del lavoro

(struttura e dimensionamento del personale e relativa evoluzione a seguito della realizzazione dell'iniziativa)

B4. Ricaduta dell'iniziativa

- Descrivere i vantaggi ottenibili dalla realizzazione dell'iniziativa in termini tecnici, economici e commerciali, indicando, per questi ultimi, gli aspetti quantitativi e qualitativi e le loro ricadute sul conto economico del soggetto realizzatore evidenziando, in particolare, gli effetti in termini occupazionali, di quota di mercato, di maggiori vendite e/o di minori costi

B5. Le prestazioni ambientali

- Descrivere i principali aspetti critici riguardanti l'impatto ambientale dell'attività oggetto dell'iniziativa, evidenziando le eventuali precauzioni adottate ovvero gli eventuali miglioramenti previsti anche con riferimento alle condizioni di lavoro e ai risparmi energetici indotti dall'iniziativa

B6. Le risorse finanziarie

- Le fonti finanziarie interne ed esterne al soggetto realizzatore e capacità di accesso

B7. Le strategie commerciali

- Piano di marketing

(posizionamento del prodotto/servizio, sistema di prezzi, canali distributivi, politica e organizzazione commerciale)

C. Proiezioni economico-finanziarie annuali conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa (dall'anno di avvio a quello di regime)

- Al fine di rappresentare gli effetti di carattere economico, patrimoniale e finanziario che l'iniziativa avrà sul soggetto realizzatore, riportare i conti economici, gli stati patrimoniali ed i flussi finanziari previsionali per ciascun anno a partire da quello di avvio degli investimenti e fino all'esercizio nel quale l'iniziativa avrà raggiunto le condizioni di funzionamento a regime (si precisa che quest'ultimo esercizio è quello nel quale si prevede che gli obiettivi di carattere produttivo e commerciale saranno raggiunti e può essere diverso dall'esercizio "a regime", indicato al punto B3.3 della Scheda sintetica dell'iniziativa e convenzionalmente identificato ai fini delle verifiche a consuntivo)
- *Indicare i dati di base assunti per le proiezioni economico-finanziarie illustrando, in maniera chiara ed esaustiva, i criteri e le motivazioni sulla base dei quali essi sono stati determinati
- *Illustrare i criteri adottati per la determinazione dei dati di base assunti per le proiezioni economico-finanziarie (conti economici, stati patrimoniali e flussi finanziari previsionali)

D. Fabbisogni in termini di formazione del personale

- Descrivere gli eventuali fabbisogni in termini di formazione del personale connessi alla realizzazione dell'iniziativa e le azioni al riguardo previste
- Indicare le modalità attuative delle azioni suindicate

Qualora il programma preveda attività di ricerca e sviluppo precompetitivo di nuovi prodotti e/o processi, in aggiunta ai predetti punti il piano progettuale deve fornire inoltre le seguenti informazioni:

PIANO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

- Tema dell'iniziativa
(descrivere l'attuale tecnologia prima dell'introduzione della innovazione oggetto dell'iniziativa con particolare riferimento ai problemi esistenti e a quelli che possono essere risolti con l'introduzione dell'innovazione evidenziare in una tabella gli aspetti innovativi rispetto alla tecnologia esistente; evidenziare eventuali sinergie e interconnessioni dell'iniziativa con altri programmi di sviluppo già realizzati, in corso o da realizzare)
- Obiettivo finale dell'iniziativa
(descrivere, evidenziandone le caratteristiche e le prestazioni, il prodotto, il processo o il servizio da sviluppare, le principali problematiche tecnico scientifiche e tecnologiche da risolvere per conseguire l'obiettivo e le soluzioni previste)
- Tempi di realizzazione del programma
(indicare: durata (in mesi) del programma) ; data di inizio; data di ultimazione; responsabile di progetto - nome, cognome, incarico ricoperto nell'azienda-)

**Attività previste*
(descrivere le attività per ciascuna fase di sviluppo e di ricerca, se prevista, dell'iniziativa, articolate in eventuali studi di fattibilità, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo finale dell'iniziativa, evidenziando i problemi progettuali da affrontare e le soluzioni tecnologiche proposte nonché il previsto impiego di personale interno per ciascuna delle varie fasi di attività previste, suddividendolo per categoria dirigenti, impiegati, operai e categorie speciali ed indicando per ciascuna di esse il numero di unità ed il numero di ore previste. Specificare se le attività prevedono la partecipazione di Enti pubblici di ricerca e Università, evidenziandone le modalità di coinvolgimento. Qualora l'iniziativa prevede anche attività relative alla realizzazione, acquisizione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione o delocalizzazione di Centri di Ricerca, evidenziarne il collegamento funzionale con le finalità dell'iniziativa. Indicare, inoltre, se la realizzazione dell'iniziativa è strettamente correlata alla realizzazione ovvero all'adeguamento delle necessarie infrastrutture a carattere collettivo (rete viaria, rete idrica, depuratori, ecc) o della rete di distribuzione delle risorse energetiche. Indicare

infine gli eventuali adempimenti della pubblica amministrazione necessari per la realizzazione dell'iniziativa (concessioni/autorizzazioni/nulla osta, ecc.)).

- Elementi di validità dell'iniziativa

(descrivere gli aspetti più significativi, sotto il profilo tecnologico e con particolare riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto, che caratterizzano la validità del programma)

INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO (al netto dell'IVA ed in migliaia di euro)

(Dettagliare il programma di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili, articolato in relazione alle attività - attività di ricerca, attività di sviluppo precompetitivo e attività relative ai Centri di Ricerca e in relazione all'ubicazione degli investimenti, utilizzando, possibilmente, lo schema di seguito riportato. In particolare, degli strumenti e attrezzature fornire l'elenco analitico e indicare le principali caratteristiche costruttive e di prestazioni; delle opere murarie indicare le principali caratteristiche costruttive e dimensionali e i computi metrici di massima, per gli immobili interessati dagli investimenti indicare il titolo di "disponibilità" degli stessi; dei servizi di consulenza indicarne l'oggetto):

A) PIANO DELLE SPESE DA SOSTENERE SUDDIVISE TRA LE ATTIVITA' IN CUI SI ARTICOLA IL PROGRAMMA						
A.1) Attività di Sviluppo	Spesa prevista	% imputabile all'iniziativa	Costo agevolabile	Costo relativo ad aree 87.3a)	Costo relativo ad aree 87.3c)	Costo relativo ad altre aree
A.2) Attività di ricerca						

B) Spese per studi di fattibilità sostenute nell'arco dei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda				
	Costo agevolabile	Costo relativo ad aree 87.3a)	Costo relativo ad aree 87.3c)	Costo relativo ad altre aree
B) studi di fattibilità				

C) Piano degli investimenti relativi a Centri di ricerca	Spesa prevista	% imputabile al programma	costo agevolabile	Costo relativo ad aree 87.3a)	Costo relativo ad aree 87.3c)	Costo relativo ad altre aree
C) Centri di Ricerca						

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE DELL'INIZIATIVA	Spesa prevista	% imputabile al programma	Costo agevolabile	Costo relativo ad aree 87.3a)	Costo relativo ad aree 87.3c)	Costo relativo ad altre aree
Totale A.1) Attività di Sviluppo						
Totale A.2) Attività di Ricerca						
Totale B) Studi di fattibilità						
Totale C) Centri di Ricerca						
Totale generale						

Suddivisione delle spese per anno solare

Anno	Anno di avvio a realizzazione	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno
Spese previste	…………	…………	…………	…………	…………	…………

Allegato 4

ASSEVERAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO RELATIVA ALL'INIZIATIVA PROPOSTA DALL'IMPRESA ………. PER IL CONTRATTO DI PROGRAMMA ………………… (articolo 1, comma 2 – lettera c) del decreto 12 novembre 2003 attuativo della delibera CIPE 25 luglio 2003)

Il sottoscritto …………………….. in qualità di (1) ……………………………… dell'Istituto di credito ……………………, premesso che il medesimo possiede i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4 del decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, di attuazione della delibera CIPE 25 luglio 2003,

DICHIARA

L'Istituto di credito ………………………….. ha analizzato i dati e la documentazione relativa al progetto della Società/Consorzio ………………………………….., da quest'ultima/o forniti, ed ha verificato la congruità della struttura finanziaria del progetto nonché i costi ed i ricavi valutati con riferimento ai dati indicati dal promotore.

Pertanto, esaminato l'allegato piano progettuale relativo alla proposta di contratto di programma,

ATTESTA

- che il suddetto piano progettuale è attendibile sia nei suoi presupposti industriali e commerciali sia nelle previsioni patrimoniali, economiche e finanziarie;

- che il piano finanziario di copertura degli investimenti previsti dall'iniziativa è equilibrato ed attendibile in tutte le sue parti;

- che, sulla base di tale piano finanziario, l'impresa *(riportare l'ipotesi che ricorre)* non dovrà ricorrere ad indebitamento verso terzi/dovrà ricorrere ad indebitamento verso terzi per un ammontare massimo di euro ………….. e dovrà apportare mezzi propri per un ammontare di euro ………………..;

- che l'impresa, allo stato attuale, è nelle condizioni di accedere al mercato creditizio nella misura di cui al precedente punto, nonché di apportare i mezzi propri secondo le indicazioni di cui al piano finanziario proposto.

Data,

timbro e firma (2)

(1) Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
(2) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall 'art. 38, comma 3. del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Allegato n. 5

Dichiarazione dell'impresa relativa alla disponibilità del suolo e/o di ciascun fabbricato

oggetto dell'iniziativa (articolo 1, comma 2 – lettera d) del decreto 12 novembre 2003)

Il sottoscritto ....nato a ....prov.........il ......e residente in ....prov ....via e n. civ.
in relazione all'iniziativa da realizzare in .... prov ......nell'ambito della proposta di contratto di programma............................ consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

in qualità di ....(1) dell'impresa ....con sede legale in ....via e n. civ..........:

- che i seguenti immobili (suolo e/o fabbricati) interessati dall'iniziativa proposta sono nella disponibilità dell'impresa:

Tipologia immobile (suolo/fabbricato)	*Estremi catastali identificativi*	*Titolo di disponibilità (2)*

Data ....

timbro e firma (3)

....

Note:

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) (2) Indicare il titolo di disponibilità tra quelli riportati all'articolo 1, comma 5 del presente decreto (3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Allegato n. 6

Dati e informazioni essenziali che devono essere contenuti nella Perizia tecnica giurata attestante l'assenza di motivi ostativi al rilascio di concessioni/autorizzazioni in relazione alle opere previste dall'iniziativa (articolo 1, comma 2 – lettera e) del decreto 12 novembre 2003)

La perizia tecnica giurata deve necessariamente contenere:

dichiarazione che gli immobili (suolo e/o fabbricati) interessati dall'iniziativa (dei quali vanno forniti una sintetica descrizione e gli estremi catastali) sono rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso;

- dichiarazione che, tenuto conto delle opere previste, non sussistono motivi ostativi al rilascio delle suddette concessioni/autorizzazioni ovvero che sono necessari pareri e/o nullaosta da parte di enti o amministrazioni pubbliche (specificandoli).

Allegato n. 7

Dichiarazione dell'impresa relativa alla sussistenza delle infrastrutture e alla disponibilità delle risorse energetiche necessarie allo svolgimento dell'attività prevista dall'iniziativa (articolo 1, comma 2 – lettera f) del decreto 12 novembre 2003)

Il sottoscritto .... nato a .... prov .... il ....e residente in .... prov .... via e n. civ.
in relazione all'iniziativa da realizzare in .... prov........nell'ambito della proposta di contratto di programma............................ consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

in qualità di .... (1) dell'impresa .... con sede legale in ....via e n. civ......... :

che tutte le infrastrutture a carattere collettivo (rete viaria, rete idrica, depuratori, ecc.) necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista dall'iniziativa sono ad oggi disponibili e funzionali;

che la rete di distribuzione delle risorse energetiche (energia elettrica, metano, ecc.) necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista dall'iniziativa è ad oggi disponibile;

- *(qualora le infrastrutture a carattere collettivo ovvero la rete di distribuzione delle risorse energetiche non fossero disponibili in relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dell'attività prevista dall'iniziativa, indicare separatamente quelle esistenti e quelle mancanti):*

....

....

....

....

....

....

Data ....

timbro e firma (2)

....

Note:
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) (2) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

03A13357

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catanzaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Catanzaro in data 10 novembre 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'intervento tecnico per la centralizzazione dei server dati degli uffici periferici, predisposto dalla direzione centrale dell'ACI, l'Ufficio provinciale ACI di Catanzaro è rimasto chiuso al pubblico il giorno 10 novembre 2003.

L'avvenuta chiusura dell'Ufficio è stata segnalata anche alla Procura generale della Repubblica di Catanzaro con nota n. 1655, del 5 novembre 2003.

Riferimenti normativi dell'atto.

1. Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

2. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

3. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

4. Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 14 novembre 2003

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

03A13295

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Vibo Valentia il giorno 10 novembre 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'intervento tecnico per la centralizzazione dei server dati degli uffici periferici, predisposto dalla direzione centrale dell'ACI, l'Ufficio provinciale ACI di Vibo Valentia è rimasto chiuso al pubblico il giorno 10 novembre 2003.

L'avvenuta chiusura dell'Ufficio è stata segnalata anche alla Procura generale della Repubblica di Catanzaro con nota n. 521, del 5 novembre 2003.

Riferimenti normativi dell'atto.

1. Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

2. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

3. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

4. Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 14 novembre 2003

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

03A13296

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Crotone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Crotone in data 10 novembre 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'intervento tecnico per la centralizzazione dei server dati degli uffici periferici, predisposto dalla direzione centrale dell'ACI, l'Ufficio provinciale ACI di Crotone è rimasto chiuso al pubblico il giorno 10 novembre 2003.

L'avvenuta chiusura dell'ufficio è stata segnalata anche alla Procura generale della Repubblica di Catanzaro con nota n. 1878, del 6 novembre 2003.

Riferimenti normativi dell'atto.

1. Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

2. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

3. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

4. Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 14 novembre 2003

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

03A13306

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Torino in data 7 novembre 2003 e 10 novembre 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, per aggiornamento tecnico del sistema informatico, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino non ha operato al pubblico nei giorni 7 novembre e 10 novembre 2003. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 5553/26/03 dell'11 novembre 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 20 novembre 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A13297

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico del Verbano Cusio Ossola.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico del Verbano Cusio Ossola in data 10 novembre 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, per aggiornamento tecnico del sistema informatico, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Domodossola non ha operato al pubblico nel giorno 10 novembre 2003. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 5440/26/03 del 6 novembre 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 20 novembre 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A13298

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Novara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Novara in data 10 novembre 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, per aggiornamento tecnico del sistema informatico, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Novara non ha operato al pubblico nel giorno 10 novembre 2003. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 5465/26/03 del 6 novembre 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 20 novembre 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A13299

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Cuneo in data 10 novembre 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, per aggiornamento tecnico del sistema informatico, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo non ha operato al pubblico nel giorno 10 novembre 2003. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 5477/26/03 del 6 novembre 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 20 novembre 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A13300

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Asti in data 10 novembre 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, per aggiornamento tecnico del sistema informatico, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti non ha operato al pubblico nel giorno 10 novembre 2003. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 5448/26/03 del 6 novembre 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 20 novembre 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A13304

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Vercelli in data 10 novembre 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, per aggiornamento tecnico del sistema informatico, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli non ha operato al pubblico nel giorno 10 novembre 2003. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 5473/26/03 del 6 novembre 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 20 novembre 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A13305

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 20 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LE MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Ancona dell'Agenzia del territorio n. 197761 del 17 ottobre 2003 con la quale è stata preventivamente comunicata l'irregolarità dei servizi catastali al pubblico per i giorni 12 e 13 novembre 2003 a causa dell'attivazione del nuovo sistema di gestione di detti servizi in ambiente WEB;

Constatato che l'irregolare e il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi di gestione dei servizi catastali producendo il mancato e l'irregolare funzionamento dell'ufficio nei giorni suindicati, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Marche, con nota protocollo n. 118 del 30 ottobre 2003 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, protocollo n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale (ora direzione regionale) la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento al pubblico del sotto indicato ufficio, è accertato come segue:

regione Marche;

ufficio: Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Ancona;

giorni: 12 e 13 novembre 2003 irregolare funzionamento dei servizi catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 20 novembre 2003

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

03A13301

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota protocollo n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 7 novembre 2003, protocollo n. 176713/03 del direttore dell'ufficio provinciale di Oristano, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo dell'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Oristano;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato da una interruzione delle connessioni informatiche di rete che hanno impedito l'erogazione dei servizi catastali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'ufficio sopracitato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Dispone:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Oristano, è accertato come segue: il giorno 7 novembre 2003 dalle ore 8 alle 11,35.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 20 novembre 2003

Il direttore regionale: MARTINI

03A13302

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Nuoro - servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota protocollo n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, direzione

centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 13 novembre 2003, protocollo n. 218510 del direttore dell'ufficio provinciale di Nuoro, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo dell'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Nuoro - servizio di pubblicità immobiliare;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato da una interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica che ha causato l'irregolare funzionamento degli archivi informatici del servizio di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'ufficio sopracitato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Dispone:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Nuoro - servizio di pubblicità immobiliare, è accertato come segue: il giorno 13 novembre 2003 dalle ore 8 alle 12,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 20 novembre 2003

Il direttore regionale: MARTINI

03A13303

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Forlì.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Viste le note prot. 179767 del 7 novembre 2003 e prot. 178315 del 2 ottobre 2003 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Forlì, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dal giorno 20 al 26 ottobre 2003;

Accertato che il mancato funzionamento dal 20 al 26 ottobre 2003 è dipeso dalle operazioni di trasloco dei registri immobiliari ai fini dell'accorpamento dell'area di pubblicità immobiliare con la sede principale dell'ufficio provinciale, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 1346 del 17 novembre 2003 dell'ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Forlì;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Forlì per l'intera settimana dal 20 al 26 ottobre 2003.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 25 novembre 2003

Il direttore regionale: IMBROGLINI

03A13358

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 28 novembre 2003, n. **6.**

Valori massimi ammissibili di ocratossina A nel cacao.

Agli assessori alla sanità - regioni e province autonome di Trento e Bolzano

Agli uffici della sanità marittima e/o aerea

Ai posti d'ispezione frontaliera - PIF

Agli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari - UVAC

Al Comando carabinieri per la sanità

All'Istituto superiore di sanità

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'economia e delle finanze

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale e repressione frodi

Al Ministero delle attività produttive

Alla Segreteria commissione permanente coordinamento interregionale controllo ufficiale prodotti alimentari c/o Assessorato alla sanità e assistenza sociale regione Valle d'Aosta

Alla Direzione generale della prevenzione

Agli uffici D.G.S.V.A.

Alla Federalimentare

Alla AIDI - Associazione industrie dolciarie italiane

Alla AIIPA - Associazione italiana industrie prodotti alimentari

Al fine di fornire agli organi di controllo e ai soggetti interessati indicazioni sui limiti massimi ammissibili di ocratossina A nel cacao, si ritiene opportuno precisare le disposizioni normative che disciplinano la materia.

Disposizioni normative.

Circolare 9 giugno 1999, n. 10. Direttive in materia di controllo ufficiale sui prodotti alimentari: valori massimi ammissibili di micotossine nelle derrate alimentari di origine nazionale, comunitaria e Paesi terzi (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 dell'11 giugno 1999).

Circolare 16 giugno 2000, n. 18. Valori massimi ammissibili di micotossine nelle derrate alimentari provenienti da Paesi comunitari (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 2000).

Regolamento (CE) n. 472/2002 della Commissione del 12 marzo 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L/75 del 16 marzo 2002).

Decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178. Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2003).

La circolare 9 giugno 1999, n. 10, aveva stabilito per il «cacao e prodotti derivati» un tenore massimo ammissibile di ocratossina A pari a 0,5 μg/kg.

Tale provvedimento emanato nell'ambito delle disposizioni in materia di controllo ufficiale sui prodotti alimentari aveva regolamentato alimenti e micotossine, tra cui l'ocratossina A, non disciplinate a livello comunitario dal regolamento 1525/98 allora vigente.

In seguito con la circolare del 16 novembre 2000, n. 18, veniva precisato che per le matrici alimentari e le micotossine, individuate a livello nazionale e non comprese nel suddetto regolamento, il superamento dei valori massimi ammissibili di cui alla circolare n. 10, comportava la verifica dei prodotti stessi alle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza e la valutazione della compatibilità delle disposizioni con l'art. 36 del Trattato di Roma.

Nel 2002 la Commissione europea con il regolamento (CE) n. 472/2002 ha stabilito i tenori massimi ammissibili di ocratossina A in alcuni alimenti.

L'art. 1 dello stesso regolamento ha rinviato al 31 dicembre 2003 il termine per la fissazione di un limite di tale micotossina in una serie di prodotti vegetali, tra cui il cacao e prodotti a base di cacao.

Pertanto, per il cacao a livello comunitario non vige alcun limite di ocratossina A, mentre a livello nazionale si applica il tenore massimo di 0,5 μg/kg.

Di recente il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, di attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao destinati all'alimentazione umana ha disciplinato le denominazioni di vendita, le relative definizioni e le caratteristiche di fabbricazione per tali prodotti.

In relazione alle segnalazioni degli organi di controllo concernenti il superamento del valore di 0,5 μg/kg di ocratossina A nei cacao l'Istituto superiore di sanità per le tipologie di prodotti definiti dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, ha proposto di applicare i tenori massimi ammissibili riportati nello schema sottostante.

Denominazione di vendita, definizioni e caratteristiche dei prodotti di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 178/2003	Ocratossina A
punto 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*	2 μg/kg
punti da 3 a 10	0,5 μg/kg

Nelle more dell'emanazione di una normativa comunitaria il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 31 ottobre 2003 ha espresso su tali valori parere favorevole.

I tenori massimi ammissibili di ocratossina A riportati nella presente circolare sostituiscono quelli precedentemente indicati nella circolare del Ministro della sanità 9 giugno 1999, n. 10.

Le amministrazioni in indirizzo sono invitate, per i rispettivi aspetti di competenza, all'osservanza della presente circolare ed a voler dare la massima divulgazione del contenuto della medesima agli organismi territorialmente preposti al controllo ufficiale dei prodotti alimentari. Le associazioni di categoria sono opportunamente informate ed invitate a voler rendere noto agli operatori interessati quanto riportato nella presente circolare.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2003

Il Ministro della salute: SIRCHIA

03A13359

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 24 novembre 2003, n. **946441.**

Programma operativo nazionale (P.O.N.) - Sviluppo imprenditoriale locale - Misura 1.2 «Tutoraggio». Applicazione, con modifiche, della circolare del 9 agosto 2001, n. 900909, alle iniziative agevolate a valere sul 14° bando della legge n. 488/1992.

Alle imprese interessate

Con circolare del 9 agosto 2001, n. 900909, sono state fornite le necessarie indicazioni per l'attuazione della misura 1.2 «tutoraggio» del Programma operativo nazionale (P.O.N.) - Sviluppo imprenditoriale locale. Tale circolare, al punto 3, indica, in prima applicazione, i criteri di selezione delle imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni a valere sui bandi 8° e, come specificato con decreto ministeriale del 19 febbraio 2003, 11° della legge n. 488/1992.

Il Comitato di sorveglianza del P.O.N. - Sviluppo imprenditoriale locale, nella seduta del 28 giugno 2002, ha approvato i criteri per l'estensione della predetta misura alle imprese cofinanziabili agevolate a valere sul 14° bando di applicazione della legge n. 488/1992. Tali criteri sono stati ulteriormente integrati nella seduta del predetto Comitato del 18 luglio 2003.

Allo scopo, pertanto, di rendere noti i nuovi criteri di individuazione dei soggetti imprenditoriali cui estendere detti benefici si comunica quanto segue:

con riferimento al punto 1 della circolare del 9 agosto 2001, n. 900909, la possibilità di accedere al «tutoraggio» è estesa alle imprese cofinanziabili agevolate con il citato 14° bando, con le limitazioni e le priorità di cui ai commi successivi;

con riferimento al punto 3 della medesima circolare si aggiungono, ai criteri di selezione delle iniziative beneficiarie già ivi individuati, i seguenti ulteriori criteri:

ripartizione percentuale delle iniziative cui concedere il beneficio del «tutoraggio»: l'80% delle imprese prescelte deve operare in settori «a base scientifica» e «ad offerta specializzata»; il rimanente 20% delle imprese prescelte deve operare in settori «ad economia di scala» e «tradizionali». Nei casi di insufficienza di imprese è consentita la modifica delle percentuali indicate. Nell'allegato alla presente circolare sono specificati i settori produttivi di cui alla classificazione ISTAT '91 rientranti in dette tipologie di attività;

possibilità di applicazione della misura del «tutoraggio» alle iniziative di ampliamento qualora le graduatorie regionali non presentino un sufficiente numero di iniziative di nuovo impianto che rispondano ai requisiti di selezione.

Sulla base di tali criteri generali, che integrano le modalità di individuazione già indicate al punto 1 e al punto 3, capi I, II e III, della circolare 9 agosto 2001, n. 900909, la selezione delle imprese avviene applicando nell'ordine le seguenti priorità:

a) iniziative che prevedono investimenti in brevetti;

b) qualora la precedente selezione non individui un numero sufficiente di imprese rispetto a quello consentito dalle disponibilità finanziarie, iniziative che prevedono investimenti in software realizzate da imprese costituite da non più di due anni al momento di presentazione della domanda *ex lege* n. 488/1992;

c) in tutti i casi consentiti dall'applicazione delle priorità indicate, il 30% dei posti disponibili è riservato alle imprese il cui rappresentante legale sia di sesso femminile.

Per quanto non esplicitamente indicato dalla presente circolare si applicano, ove compatibili con quelli sopra specificati, i criteri di selezione della circolare 9 agosto 2001, n. 900909.

Qualora il numero di iniziative di nuovo impianto non assicuri il più completo utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, la selezione è allargata alle iniziative di ampliamento con le limitazioni sui servizi erogabili, come indicate nel seguito:

non è ammissibile l'erogazione dei servizi di cui al punto 4.2, lettera *d)* della circolare 9 agosto 2001, n. 900909;

l'erogazione dei servizi di cui alla lettera *e)* del medesimo punto è ammissibile esclusivamente in riferimento all'assistenza legata agli obiettivi di miglioramento ambientale di prodotto e di processo.

Roma, 24 novembre 2003

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

ALLEGATO

Settori a base scientifica

Codice	Descrizione
24.12	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
24.16	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
24.2	Fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
24.4	Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di prodotti chimici e botanici per usi medicinali
24.41	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
24.42	Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
24.64	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
24.65	Fabbricazione di supporti preparati per registrazione audio, video, informatica
24.66.1	Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali
30.0	Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici
30.01	Fabbricazione di macchine per ufficio (esclusa riparazione)
30.02	Fabbricazione di elaboratori, sistemi e di altreapparecchiature per l'informatica (esclusa riparazione)
32.1	Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici
32.20.2	Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazione, compreso il montaggio da parte delle imprese costruttrici
33.10.1	Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (comprese parti staccate e accessori)
33.20.1	Costruzione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate e accessori)
33.20.2	Costruzione di contatori per gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di misura, controllo e regolazione (comprese parti staccate e accessori)
33.20.3	Costruzione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
33.20.4	Costruzione di strumenti per disegno e calcolo; di strumenti di misura dimensionale di precisione; di bilance analitiche di precisione; di apparecchi per laboratorio e di materiale didattico; costruzione di altri apparecchi e strumenti di precisione (comprese parti staccate e accessori)
33.3	Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali
33.40.4	Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione
33.40.5	Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
35.3	Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali

Settori ad offerta specializzata

Codice	Descrizione
29.1	Fabbricazione di macchine e apparecchi per la produzione.e l'utilizzazione dell'energia meccanica, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli
29.11	Fabbricazione di motori e di turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli
29.11.1	Costruzione e installazione di motori a combustione interna , compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
29.11.2	Costruzione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica,.compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione
29.12	Fabbricazione di pompe e compressori (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione.e riparazione)
29.13	Fabbricazione di rubinetti e valvole
29.14	Fabbricazione di cuscinetti,ingranaggi e organi di trasmissione
29.14.1	Fabbricazione di organi di trasmissione
29.14.2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere
29.21	Fabbricazione di fornaci e bruciatori
29.21.1	Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori
29.21.2	Riparazione di fornaci e bruciatori
29.22	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
29.22.1	Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
29.22.2	Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
29.23	Fabbricazione di attrezzature, di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione
29.23.1	Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non.domestico, per la refrigerazione e la ventilazione
29.23.2	Riparazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione
29.24.1	Costruzione di materiale per saldatura non elettrica
29.24.2	Costruzione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.24.3	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro.materiale meccanico n.c.a.
29.31.1	Fabbricazione di trattori agricoli
29.32.1	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
29.4	Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione.e riparazione)
29.5	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali
29.51	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione.e riparazione)
29.52	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione.e riparazione)
29.53	Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti.alimentari, bevande e tabacco (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione.e riparazione)
29.54	Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio
29.54.1	Costruzione e installazione di macchine tessili; di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili; di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
29.54.2	Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli,del cuoio e delle calzature.(compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
29.54.3	Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione.e riparazione)
29.55	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione.e riparazione)
29.56	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.
29.56.1	Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere.(compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
29.56.2	Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
29.56.3	Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
29.56.4	Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)
29.56.5	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
29.72	Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici (esclusa riparazione)
31.10.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
31.20.1	Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e.il controllo dell'elettricita'
31.3	Fabbricazione di fili e cavi isolati
31.4	Fabbricazione di accumulatori, pile e batterie di pile
31.61	Fabbricazione di apparecchi elettrici per motori e veicoli, n.c.a.
33.10.2	Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi; di materiale medico-chirurgico e veterinario; di apparecchi e strumenti per odontoiatria (comprese parti staccate e accessori)
33.10.3	Fabbricazione di protesi dentarie
33.10.4	Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili
	Imprese fornitrici di servizi alla produzione (1)

(1) Le imprese fornitrici di servizi alla produzione ammesse al tutoraggio sono quelle di cui di cui all'allegato 2 della circolare esplicativa della Legge 488/92 del 14 luglio 2000, n. 900315.

Settori tradizionali

Codice	Descrizione
15.81	Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria.fresca
15.81.1	Fabbricazione di prodotti di panetteria
15.81.2	Fabbricazione di pasticceria fresca
15.82	Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati
15.98	Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche
15.99	Fabbricazione di altre bevande analcoliche
17	INDUSTRIE TESSILI
17.1	Preparazione e filatura di fibre tessili
17.11	Preparazione e filatura di fibre tipo cotone
17.12	Preparazione e filatura di fibre tipo lana cardata
17.12.1	Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura
17.12.2	Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero
17.13	Preparazione e filatura di fibre tipo lana pettinata
17.13.1	Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate
17.13.2	Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse
17.14	Preparazione e filatura di fibre tipo lino
17.15	Torcitura e preparazione della seta (inclusa quella di cascami) e torcitura e testurizzazione di filati sintetici o artificiali
17.16	Preparazione di filati cucirini
17.17	Attivita' di preparazione e di filatura di altre fibre tessili
17.2	Tessitura di materie tessili
17.21	Tessitura di filati tipo cotone
17.22	Tessitura di filati tipo lana cardata
17.23	Tessitura di filati tipo lana pettinata
17.24	Tessitura di filati tipo seta
17.25	Tessitura di altre materie tessili
17.3	Finissaggio dei tessili
17.4	Confezionamento di articoli in tessuto, esclusi gli articoli di vestiario
17.40.1	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per.l'arredamento
17.40.2	Fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
17.5	Altre industrie tessili
17.51	Fabbricazione di tappeti e moquettes
17.52	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
17.53	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario
17.54	Fabbricazione di altri tessili n.c.a.
17.54.1	Fabbricazione di feltri battuti
17.54.2	Fabbricazione di nastri, fettucce, stringhe, trecce, passamanerie di fibre tessili
17.54.3	Fabbricazione di tessuti elastici diversi
17.54.4	Fabbricazione di articoli tessili diversi
17.54.5	Fabbricazione di tulli, pizzi, merletti
17.54.6	Fabbricazione di ricami
17.6	Fabbricazione di maglierie
17.7	Fabbricazione di articoli in maglieria
17.71	Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia

Settori tradizionali

Codice	Descrizione
17.72	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
17.73	Fabbricazione di altra maglieria esterna
17.74	Fabbricazione di maglieria intima
17.75	Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia
18	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE
18.1	Confezione di vestiario in pelle
18.2	Confezione di altri articoli di vestiario ed accessori
18.21	Confezione di indumenti da lavoro
18.22	Confezione di altri indumenti esterni
18.22.1	Confezione di vestiario esterno
18.22.2	Confezione su misura di vestiario
18.23	Confezione di biancheria personale
18.24	Confezione di altri articoli di vestiario ed accessori
18.24.1	Confezione di cappelli
18.24.2	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
18.24.3	Confezione di abbigliamento o indumenti particolari
18.24.4	Altre attivita' collegate all'industria dello abbigliamento
18.3	Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in pelliccia
19	PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE
19.1	Preparazione e concia del cuoio
19.2	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da.correggiaio e selleria
19.3	Fabbricazione di calzature
19.30.1	Fabbricazione di calzature non in gomma
19.30.2	Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma
19.30.3	Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica
20	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
20.1	Taglio, piallatura e trattamento del legno
20.2	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata),pannelli di fibre,di particelle ed altri pannelli
20.3	Fabbricazione di elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
20.30.1	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
20.30.2	Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno.e falegnameria
20.4	Fabbricazione di imballaggi in legno
20.5	Fabbricazione di altri prodotti in legno; fabbricazione di articoli in sughero,paglia e materiali da intreccio
20.51	Fabbricazione di altri prodotti in legno
20.51.1	Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
20.51.2	Laboratori di corniciai
20.52	Fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio
20.52.1	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
20.52.2	Produzione di articoli di paglia e di materiale da intreccio
23.20.3	Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro.imbottigliamento
25.12	Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
25.13	Fabbricazione di altri prodotti in gomma
25.21	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
25.22	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
25.24	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

Settori tradizionali

Codice	Descrizione
26.2	Fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all'edilizia; fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
26.21	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
26.22	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
26.23	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
26.24	Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale
26.25	Fabbricazione di altri prodotti ceramici
26.26	Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
26.3	Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti
28	FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI
28.1	Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo
28.11	Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture
28.12	Fabbricazione di porte e finestre in metallo
28.12.1	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
28.12.2	Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili
28.2	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale
28.21	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
28.22	Fabbricazioni di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale
28.3	Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per riscaldamento centrale ad acqua calda
28.4	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
28.40.1	Produzione di pezzi di acciaio fucinati
28.40.2	Produzione di pezzi di acciaio stampati
28.40.3	Stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio; tranciatura e lavorazione a sbalzo
28.40.4	Sinterizzazione dei metalli e loro leghe
28.5	Trattamento e rivestimento dei metalli, lavorazioni di meccanica generale per conto terzi
28.51	Trattamento e rivestimento dei metalli
28.52	Lavori di meccanica generale per conto terzi
28.6	Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti diversi in metallo
28.61	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria
28.62	Fabbricazione di utensileria
28.62.1	Fabbricazione di utensileria a mano
28.62.2	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili e operatrici
28.63	Fabbricazione di serrature e cerniere
28.7	Fabbricazione di altri prodotti metallici
28.71	Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi
28.72	Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero
28.73	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
28.74	Fabbricazione di viti, bulloni, catene e molle
28.74.1	Produzione di filettatura e bulloneria
28.74.2	Produzione di molle
28.74.3	Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate
28.75	Fabbricazione di altri prodotti metallici n.c.a.
28.75.1	Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame,attrezzi.da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
28.75.2	Costruzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
28.75.3	Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica
28.75.4	Fabbricazione di armi bianche

Settori tradizionali

Codice	Descrizione
28.75.5	Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tranvie
28.75.6	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione
33.40.1	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
33.40.2	Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto
33.40.3	Fabbricazione di elementi ottici,compresa la fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate
35.43	Fabbricazione di veicoli per invalidi
35.5	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a.
35.50.1	Fabbricazione di veicoli speciali e altro materiale da trasporto a trazione manuale o animale
35.50.2	Costruzione e riparazione di veicoli in legno e di parti.in legno di autoveicoli
36	FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
36.1	Fabbricazione di mobili
36.11	Fabbricazione di sedie e sedili
36.11.1	Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni
36.11.2	Fabbricazione di poltrone e divani
36.12	Fabbricazione di mobili per uffici e negozi
36.12.1	Fabbricazione di mobili metallici
36.12.2	Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.
36.13	Fabbricazione di mobili per cucina
36.14	Fabbricazione di altri mobili
36.14.1	Fabbricazione di altri mobili in legno
36.14.2	Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile
36.15	Fabbricazione di materassi
36.2	Gioielleria e oreficeria
36.21	Coniazione di monete e medaglie
36.22	Fabbricazione di oggetti di gioielleria e articoli annessi n.c.a.
36.22.1	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
36.22.2	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e uso industriale
36.3	Fabbricazione di strumenti musicali
36.4	Fabbricazione di articoli sportivi
36.5	Fabbricazione di giochi e giocattoli
36.50.1	Fabbricazione di giochi, compresi i videogiochi
36.50.2	Fabbricazione di giocattoli, compresi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo
36.6	Altre industrie manifatturiere n.c.a.
36.61	Fabbricazione di oggetti di bigiotteria
36.62	Fabbricazione di scope e spazzole
36.63	Altre industrie manifatturiere n.c.a.
36.63.1	Fabbricazione di carrozzine e passeggini per l'infanzia
36.63.2	Fabbricazione di linoleum ed altri rivestimenti rigidi per pavimenti
36.63.3	Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e lavorazioni affini
36.63.4	Fabbricazione di giostre, altalene e altre attrezzature meccaniche per luna-parks
36.63.5	Fabbricazione e applicazione di elementi sagomati in materiale vario per l'isolamento e la coibentazione termoacustica in ambiente industriale
36.63.6	Fabbricazione di oggetti di cancelleria e di altri articoli n.c.a.
37	RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO
37.1	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
37.2	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami non metallici

Settori tradizionali

Codice	**Descrizione**
37.20.1	Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale.plastico per la produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
37.20.2	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
29.24.4	Riparazione di altre macchine di impiego generale
29.31.2	Riparazione di trattori agricoli
29.32.2	Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
31.10.2	Lavori di impianto tecnico di motori, generatori e trasformatori elettrici
31.20.2	Installazione di apparecchiature di protezione, di manovra e controllo
31.62	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a.
31.62.1	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a. (comprese parti staccate e accessori)
31.62.2	Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l'edilizia, cfr. 45.31)
32.20.3	Riparazione di apparecchi elettrici ed elettronici, impianti radiotelevisivi e di amplificazione sonora
33.20.5	Riparazione di strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici)
33.40.6	Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici
35.20.3	Riparazione di materiale rotabile ferroviario
35.20.4	Riparazione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane
45	COSTRUZIONI
45.1	Preparazione del cantiere edile
45.11	Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
45.12	Trivellazioni e perforazioni
45.2	Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile
45.21	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile
45.22	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
45.23	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
45.24	Costruzione di opere idrauliche
45.25	Altri lavori speciali di costruzione
45.3	Installazione dei servizi in un fabbricato
45.31	Installazione di impianti elettrici
45.32	Lavori di isolamento
45.33	Installazione di impianti idraulico-sanitari
45.34	Altri lavori di installazione
45.4	Lavori di completamento degli edifici
45.41	Intonacatura
45.42	Posa in opera di infissi in legno o in metallo
45.43	Rivestimento di pavimenti e di muri
45.44	Tinteggiatura e posa in opera di vetrate
45.45	Altri lavori di completamento degli edifici
45.45.1	Attivita' non specializzate di lavori edili
45.45.2	Altri lavori di completamento di edifici
45.5	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore

Settori ad economie di scala

Codice	Descrizione
15.52	Fabbricazione di gelati
15.84	Fabbricazione di cacao, cioccolato,caramelle e confetterie (1)
15.85	Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
15.87	Fabbricazione di condimenti e spezie
15.88	Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
15.89.1	Fabbricazione di dolcificanti, budini e creme da tavola
15.89.2	Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.), di minestre e brodi
15.96	Fabbricazione di birra
21	FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA
21.1	Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone
21.11	Fabbricazione della pasta-carta
21.12	Fabbricazione della carta e del cartone
21.2	Fabbricazione di articoli di carta e di cartone
21.21	Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone
21.22	Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario
21.23	Fabbricazione di prodotti cartotecnici
21.24	Fabbricazione di carta da parati
21.25	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone n.c.a
22	EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
22.1	Editoria
22.11	Edizione di libri, opuscoli, libri di musica e altre pubblicazioni
22.12	Edizione di giornali
22.13	Edizione di riviste e periodici
22.14	Edizione di supporti sonori registrati
22.15	Altre edizioni
22.2	Stampa e attivita' dei servizi connessi alla stampa
22.21	Stampa di giornali
22.22	Altre stampe di arti grafiche
22.23	Rilegatura e finitura di libri
22.24	Composizione e fotoincisione
22.25	Altri servizi connessi alla stampa
22.3	Riproduzione di supporti registrati
22.31	Riproduzione di supporti sonori registrati
22.32	Riproduzione di supporti video registrati
22.33	Riproduzione di supporti informatici registrati
23.1	Fabbricazione di prodotti di cokeria
23.20.1	Raffinerie di petrolio
23.20.2	Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
23.20.4	Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
23.3	Trattamento dei combustibili nucleari
24.11	Fabbricazione di gas industriali
24.13	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
24.14	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
24.15	Fabbricazione di concimi e di composti azotati
24.17	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
24.3	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici

Settori ad economie di scala

Codice	Descrizione
24.5	Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e prodotti per toletta
24.51	Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura
24.51.1	Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi
24.51.2	Fabbricazione di specialita' chimiche per uso domestico e per manutenzione
24.52	Fabbricazione di profumi e prodotti per toletta
24.61	Fabbricazione di esplosivi
24.62	Fabbricazione di colle e gelatine
24.63	Fabbricazione di oli essenziali
24.66.2	Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa la produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
24.66.3	Trattamento chimico degli acidi grassi
24.66.4	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antidetonanti, antigelo)
24.66.5	Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio.e per il consumo non industriale
24.66.6	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
24.7	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
25.11	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
25.23	Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia
26.1	Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro
26.11	Fabbricazione di vetro piano
26.12	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
26.13	Fabbricazione di vetro cavo
26.14	Fabbricazione di fibre di vetro
26.15	Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo
26.15.1	Lavorazione e trasformazione del vetro cavo
26.15.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio
26.15.3	Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (vetro tecnico e industriale per altri lavori)
26.4	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
26.5	Produzione di cemento, calce, gesso
26.51	Produzione di cemento
26.52	Produzione di calce
26.53	Produzione di gesso
26.6	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso
26.61	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
26.62	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
26.63	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
26.64	Produzione di malta
26.65	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
26.66	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
26.7	Taglio, modellatura e finitura della pietra
26.70.1	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
26.70.2	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico
26.70.3	Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
26.8	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi
26.81	Fabbricazione di prodotti abrasivi
26.82	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.
27	PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE
27.1	Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA)
27.2	Fabbricazione di tubi
27.21	Fabbricazione di tubi di ghisa

Settori ad economie di scala

Codice	Descrizione
27.22	Fabbricazione di tubi di acciaio
27.22.1	Produzione di tubi senza saldatura
27.22.2	Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili
27.3	Altre attivita' di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio e produzione di ferroleghe non CECA
27.31	Stiratura a freddo
27.32	Laminazione a freddo di nastri
27.33	Profilatura mediante formatura e piegatura a freddo
27.34	Trafilatura
27.35	Altre attivita' di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio n.c.a.; produzione di ferroleghe non CECA
27.4	Produzione di metalli di base preziosi e non ferrosi
27.41	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
27.42	Produzione di alluminio e semilavorati
27.43	Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati
27.44	Produzione di rame e semilavorati
27.45	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
27.5	Fusione di metalli
27.51	Fusione di ghisa
27.52	Fusione di acciaio
27.53	Fusione di metalli leggeri
27.54	Fusione di altri metalli non ferrosi
29.6	Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni
29.71	Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione cfr. 52.7)
31.5	Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche
32.20.1	Fabbricazione o montaggio di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, comprese le telecamere e apparecchi elettroacustici, parti e pezzi staccati
32.3	Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi
33.5	Fabbricazione di orologi
34	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
34.1	Fabbricazione di autoveicoli
34.2	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi
34.3	Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori
35.1	Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni
35.11	Costruzioni navali e riparazioni di navi
35.11.1	Cantieri navali per costruzioni metalliche
35.11.2	Cantieri navali per costruzioni non metalliche
35.11.3	Cantieri di riparazioni navali
35.11.4	Cantieri di demolizioni navali
35.12	Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive
35.20.1	Costruzione di materiale rotabile ferroviario
35.20.2	Costruzione di materiale rotabile tramviario, filoviario e per metropolitane
35.41	Fabbricazione di motocicli
35.41.1	Costruzione e montaggio di motocicli e motoveicoli
35.41.2	Costruzione di accessori e pezzi staccati per motocicli, ciclomotori e per loro motori
35.42	Fabbricazione di biciclette
35.42.1	Costruzione e montaggio di biciclette
35.42.2	Costruzione di accessori e pezzi staccati di biciclette
40	PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE E ACQUA CALDA
40.10	Produzione e distribuzione di energia elettrica
40.30	Produzione e distribuzione di vapore ed acqua calda

Settori ad economie di scala

Codice	Descrizione
10	ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE E LIGNITE; ESTRAZIONE DI TORBA
10.1	Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile
10.2	Estrazione ed agglomerazione di lignite
10.3	Estrazione ed agglomerazione di torba
11	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE, ESCLUSA LA PROSPEZIONE
11.1	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
11.11	Estrazione di petrolio greggio
11.12	Estrazione di gas naturale
11.13	Estrazione di sabbie e scisti bituminosi
11.2	Attivita' dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione
12	ESTRAZIONE DI MINERALI DI URANIO E DI TORIO
12.0	Estrazione di minerali di uranio e di torio
13	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
13.1	Estrazione di minerali di ferro
13.2	Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e di torio
14	ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE
14.1	Estrazione di pietra
14.11	Estrazione di pietre per l'edilizia
14.11.1	Estrazione di pietre ornamentali
14.11.2	Estrazione di altre pietre da costruzione
14.12	Estrazione di pietre per calce, pietra da gesso e creta
14.12.1	Estrazione di pietra da gesso e di anidrite
14.12.2	Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite
14.13	Estrazione di ardesia
14.2	Estrazione di ghiaia, sabbia e argilla
14.21	Estrazione di ghiaia e sabbia
14.22	Estrazione di argilla e caolino
14.3	Estrazione di minerali per le industrie chimiche e la fabbricazione di concimi
14.30.1	Estrazione di sali di potassio e di fosfati di calcio naturali
14.30.2	Estrazione di zolfo e di pirite
14.30.3	Estrazione di baritina,di fluorite, di acido borico, terre coloranti e altri minerali per le industrie chimiche
14.4	Produzione di sale
14.5	Estrazione di altri minerali e prodotti di cava n.c.a.
14.50.1	Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi
14.50.2	Estrazione di asfalto e bitume naturali
14.50.3	Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.)

03A13271

CIRCOLARE 28 novembre 2003, n. **512714.**

Applicazione per l'anno 2004 della legge 1º luglio 1970, n. 518, recante «Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero» e del decreto 21 luglio 1999, n. 315, recante «Criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari alle camere di commercio italiane all'estero».

Si forniscono qui di seguito le istruzioni per l'applicazione nel 2004 della legge n. 518/1970 e del relativo decreto di attuazione n. 315/1999. In particolare, conformemente all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono illustrate le modalità per la presentazione delle domande di approvazione del programma promozionale 2004 di ciascuna Camera e di liquidazione del contributo relativo all'attività svolta nel 2003. I testi delle due fonti normative sopra citate sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.mincomes.it, alla voce «Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese» e alla voce «Circolari e comunicati».

A) *Scopo della concessione dei contributi.*

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

2. In applicazione della disciplina comunitaria che, per evitare distorsioni della libera concorrenza, vieta gli aiuti diretti alle singole imprese, il contributo è destinato unicamente agli enti associativi per favorire il processo di internazionalizzazione della generalità delle associate.

3. Il programma deve prevedere azioni aventi contenuto strettamente promozionale, in quanto non possono essere accolti progetti di natura commerciale.

B) *Presentazione della domanda di approvazione del programma promozionale.*

4. La domanda di approvazione del programma promozionale per l'anno 2004 è inviata al Ministero, Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma, tramite l'Assocamerestero, via G.B. Morgagni n. 30/h - 00161 Roma.

5. L'invio della domanda dovrà avvenire entro e non oltre il 31 gennaio 2004. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso.

6. Assocamerestero curerà anche per il 2004 — come comunicato con la circolare n. 100632 del 19 gennaio 2001 — la pre-istruttoria tecnica dei programmi di attività e li trasmetterà al Ministero per la valutazione di merito.

7. Ciascuna Camera invierà contemporaneamente copia della domanda alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente, per darne opportuna conoscenza.

Redazione del programma promozionale.

8. Per facilitare la redazione del programma di attività relativa all'anno 2004, si allegano alla presente uno schema riassuntivo con l'elenco dei costi preventivati e dei ricavi attesi sui singoli progetti (allegato 1) ed una scheda descrittiva di ogni singolo progetto (allegato 2). Le singole schede progetto dovranno illustrare in modo chiaro e sintetico le azioni promozionali programmate, i costi ed i ricavi previsti, nonché i risultati attesi.

9. Le schede devono essere accompagnate da una relazione illustrativa di sintesi, corredata da una dettagliata descrizione dei vari progetti e da un elenco delle azioni camerali per settore merceologico di attività. Le Camere sono tenute ad inserire le informazioni relative alle singole azioni promozionali progettate nell'apposita banca dati Pla.Net sviluppata congiuntamente dal Ministero e da Assocamerestero nella specifica sezione denominata «Attività». La banca dati Pla.Net metterà a disposizione del Ministero il previsto allegato 3 che, quindi, non dovrà più essere inviato dalla Camera. Assocamerestero curerà il raccordo operativo con la rete camerale e fornirà la necessaria assistenza tecnica per l'accesso alla banca dati in oggetto. Assocamerestero, inoltre, comunicherà la corretta produzione degli allegati 3 da parte delle Camere di commercio.

10. Le Camere che prevedono per il 2004 un bilancio preventivo inferiore alla somma di euro 260.000, possono, in alternativa alla redazione delle schede di cui agli allegati 1 e 2, presentare una relazione illustrativa di sintesi integrata con i seguenti elementi: costo ipotizzato per ogni linea di attività e corrispondenti ricavi attesi; indicatori di successo e relativi standard da applicare consuntivamente per misurare il successo delle azioni programmate.

11. Per una illustrazione chiara e completa del programma promozionale, si suggerisce di presentare quest'ultimo riunendo in un unico progetto le azioni da svolgere in aree omogenee. A tal fine si considerino le seguenti possibili aree progettuali:

a) area informativa (ad esempio: riviste, bollettini, newsletter, cataloghi, repertori, pubblicità sui media, seminari, sportelli informativi e siti web in Internet);

b) area formativa e dell'addestramento professionale (ad esempio: corsi diretti alle imprese o alle risorse interne della Camera; workshop e seminari; stage di studenti italiani e neo-laureati presso imprese all'estero; organizzazione di contatti operativi tra strutture universitarie e di ricerca italiane e locali, finalizzate a favorire la diffusione dell'innovazione tecnologica);

c) contatti per la conclusione di affari (ad esempio: partecipazione diretta a eventi fieristici; assistenza e accompagnamento di delegazioni di operatori);

d) area di assistenza e consulenza alle imprese (ad esempio: recupero crediti, ricerca di partners);

e) area relativa alle attività di rete camerale (ad esempio: partecipazione alla redazione del Business Atlas; conferimento delle informazioni per l'Osservatorio sul sistema camerale italiano nel Mondo; alimentazione della banca dati Pla.Net sui contatti e sulle locali opportunità di business; partecipazione all'annuale Convention mondiale delle Camere, ai meeting dedicati ai Segretari generali, nonché ai seminari formativi e alle riunioni d'area). Per l'ammissibilità dei costi sostenuti per l'organizzazione e la partecipazione alle riunioni di area, il rappresentante dell'area richiede, almeno trenta giorni prima della data programmata per la riunione, l'approvazione ministeriale sull'iniziativa, sulla base di una proposta di attività che preveda le seguenti informazioni: il programma dettagliato dei lavori; gli obiettivi da conseguire con il progetto; la finalizzazione della spesa ed il rapporto della stessa con i benefici attesi; la predeterminazione degli indicatori e degli standards da applicare consuntivamente per misurare la qualità delle azioni e, in particolare, i risultati da raggiungere;

f) altre iniziative promozionali definite da ciascuna Camera.

12. Si sottolinea l'opportunità di una crescente collaborazione delle Camere con tutte le strutture attive in Italia nel campo della promozione commerciale (regioni, ICE, ENIT, Enti camerali in Italia, Associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese, Consorzi export e quanti altri) evidenziando la possibilità di un'utile sinergia tra programmi realizzati in Italia e all'estero.

13. Al fine di assicurare una adeguata proiezione della Camera verso le istituzioni e gli operatori potenzialmente interessati alle attività camerali, le Camere sono tenute a valorizzare la conoscenza del programma di attività prevedendo un'azione di presentazione pubblica delle azioni promozionali programmate, in occasione di speciali eventi che abbiano realizzazione nel primo trimestre dell'anno 2004.

14. Al fine di illustrare in modo chiaro e sintetico i risultati attesi, è importante che nella definizione degli indicatori di successo e dei relativi standard si faccia ricorso, ove possibile, a indicatori di tipo valutativo (come ad esempio il «giudizio» degli operatori o dei visitatori durante una manifestazione fieristica), che si abbia cura di precisare l'obiettività dei metodi di rilevazione che saranno seguiti (ampiezza del campione di intervistati, obiettività nella selezione degli intervistati, questionario di richiesta delle valutazioni) e che si indichi il modo di eseguire verifiche effettive. In alternativa, la valutazione dei risultati attesi da ogni singolo progetto potrà anche essere affidata a idonee società specializzate. Le Camere già certificate ai sensi delle normative ISO 9001/9002 potranno far coincidere gli indicatori da esse previsti ai fini del periodico riesame della certificazione con quelli richiesti dall'Amministrazione per la misurazione dei risultati attesi. Le Camere che hanno ricevuto «l'Attestato di conformità al percorso per l'Upgrading dei servizi» rilasciato da Assocamerestero sulla base di parametri definiti annualmente potranno parimenti indicare gli stessi per la misurazione dei risultati.

Documentazione.

15. Accanto al programma di attività, la Camera invierà alla scadenza del 31 di gennaio anche il bilancio preventivo per l'anno 2004. Per semplificare il lavoro di redazione di tale documento si allega alla presente un modello standard (allegato 4).

16. Il programma di attività e il bilancio preventivo sono valutabili dal Ministero solo se approvati dagli organi statutariamente competenti della Camera. A tal fine, ove l'organo competente sia l'assemblea e tale organo non si sia ancora riunito al momento della presentazione della domanda, è necessario trasmettere la delibera o il verbale di riunione del consiglio direttivo o di altro analogo organo, in attesa di acquisire la deliberazione dell'assemblea.

17. Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa anche su supporto informatico.

18. Il programma dell'attività potrà essere aggiornato o integrato con nuove iniziative, solo se sussistano obiettive giustificazioni. Le modifiche devono essere presentate almeno trenta giorni prima della loro esecuzione, e comunque non oltre il 30 ottobre 2004, aggiornando il database «Attività» del sistema informativo Pla.Net Assocamerestero-Map per consentire a quest'Amministrazione di approvare i progetti nei tempi previsti dal regolamento.

19. Ogni modifica al programma di attività inviata a questo Ministero dovrà essere parimenti notificata alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente.

C) *Progetti approvati in forma prioritaria.*

20. Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 518/1970, che impone al Ministero di valutare l'interesse che presenta il mercato locale riguardo allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia, l'Amministrazione individuerà nella programmazione delle Camere le azioni conformi alle linee di indirizzo per l'attività promozionale 2004 emanate da questo Ministero con provvedimento del 27 agosto 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 3 novembre 2003.

21. Le linee di indirizzo definiscono le strategie per la promotion dell'anno 2004 e individuano «priorità tematiche» e «priorità geografiche». Alle azioni promozionali proposte dalle Camere operanti nelle aree o sui temi indicati dalle linee di indirizzo, compatibilmente con le risorse assegnate, sarà assicurato il contributo del 50% sulle spese effettivamente sostenute. Il Ministero comunicherà alla Camera quale delle iniziative da esse presentate all'approvazione risulti meritevole di tale priorità.

22. Al fine di favorire la collaborazione sinergica tra diversi organismi, finalizzata alla promozione di un insieme organico di iniziative rivolte agli operatori di un settore merceologico o di una filiera in un determinato Paese estero, la stessa priorità è accordata a quei progetti che prevedano la realizzazione di azioni — non già sperimentate in precedenza — in sinergia con le regioni, l'Istituto nazionale per il commercio estero, le associazioni di categoria e i consorzi. I progetti preferenziali dovranno essere corredati da una dichiarazione di conferma della collaborazione rilasciata dall'organismo partner. Nel caso in cui il progetto in parola sia stata già ammesso a godere dei benefici delle citate leggi n. 1083/1954 e n. 83/1989, la Camera avrà cura di non includere le voci di costi già finanziate nella sua proposta di attività. Potrà, invece, includere le tipologie di costo che rimangono a suo totale carico.

D) *Progetti d'area.*

23. Al fine di sviluppare la collaborazione all'interno delle aree geo-economiche, possono essere presentate al Ministero, sempre entro la scadenza del 31 gennaio 2004, proposte di progetti che prevedano l'attivazione di più Camere. Agli stessi progetti approvati è assicurato il contributo nella percentuale del 50%.

24. Le Camere interessate all'impostazione del progetto dovranno individuare un soggetto capofila e dichiarare ad esso, con lettera d'impegno, il loro interesse alla partecipazione operativa alle azioni programmate. La Camera capofila descriverà la proposta progettuale, sempre servendosi dell'allegato 2 al presente comunicato.

25. Le proposte pervenute saranno valutate dall'amministrazione, che approverà in forma preferenziale i progetti che presentino maggiori caratteri innovativi, che propongano sinergie non prima sperimentate con altri soggetti attivi della promotion italiana o che, infine, prefigurino alleanze tra Camere di diverso grado di sviluppo tali da potere intravedere vantaggi per le Camere di minore dimensione o struttura. L'amministrazione potrà, di sua autonoma iniziativa, attribuire specifici compiti alle Camere interessate alla partecipazione a progetti d'area, definendo gli standard di successo delle azioni.

26. Le Camere capofila responsabili dei progetti d'area approvati possono richiedere al Ministero l'anticipazione di una somma pari alla metà del contributo atteso (ossia il 25% del costo totale del progetto).

27. Le Camere capofila alle quali sia stato approvato nell'anno 2003 un progetto di area dovranno rendicontarne gli esiti entro il 31 marzo 2004 dichiarando:

le azioni realizzate, i risultati conseguiti, i costi sostenuti ed i ricavi accertati utilizzando il modulo allegato 6 alla presente circolare;

che i costi afferenti al progetto di area non sono stati inseriti nella rendicontazione ordinaria delle attività promozionali eseguite per il 2003 (tale dichiarazione dovrà essere resa, oltre che dalla Camera capofila, anche dalle altre Camere partecipanti al progetto);

che i competenti organi deliberativi della Camera sono stati informati degli esiti del progetto e hanno approvato il rendiconto di attività e di spesa connesso.

E) *Presentazione della domanda di liquidazione del contributo sull'attività svolta nell'anno 2003.*

28. Entro il 31 marzo 2004, le Camere inviano al Ministero, tramite Assocamerestero, la rendicontazione dell'attività svolta nel corso dell'anno 2003 relativa ai soli progetti approvati. L'invio tramite Assocamerestero consentirà a quest'ultima di operare la preistruzione tecnica dei rendiconti e di trasmetterli al Ministero per la valutazione di merito.

29. Le domande inviate successivamente alla data del 31 marzo 2004 non saranno ammesse al contributo. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso.

30. Sempre entro il 31 marzo 2004, ciascuna Camera invia copia della domanda di liquidazione al Ministero anche tramite la rappresentanza diplomatica territorialmente competente. Questo secondo invio, richiesto dalla legge n. 518/1970, consente all'Ambasciata di esprimere il proprio motivato parere sulla bontà delle azioni realizzate e sull'opportunità di concedere un contributo finanziario. Tale parere, unito al dossier trasmesso dalla Camera, è inviato dall'Ambasciata d'Italia *in loco* al Ministero successivamente alla data del 31 marzo 2004 entro non oltre il 30 giugno 2004.

Redazione del rendiconto.

31. Al fine di semplificare la redazione del rendiconto di attività, si allega un modello per il riepilogo dei costi sostenuti e dei ricavi accertati per tutti i progetti (allegato 5) e un modello per la redazione del rendiconto per ogni singolo progetto approvato per il 2002 (allegato 6).

32. Per dare una base certa alle operazioni di conversione in euro delle spese sostenute, è data facoltà alle Camere che operano in Paesi che hanno conosciuto, nel corso dell'anno 2003, un processo inflattivo e/o una forte svalutazione della moneta nazionale verso l'euro maggiore del 20% di richiedere, in alternativa, all'amministrazione:

di utilizzare il cambio medio dell'anno 2003, in luogo del cambio rilevato dall'UIC al 31 dicembre 2003;

di accettare la documentazione contabile della Camera espressa in euro (bilancio consuntivo 2003 e i rendiconti ad esso connessi, ossia gli allegati 5 e 6 alla presente circolare). In questo secondo caso, la Camera dichiarerà la metodologia da essa seguita per convertire in euro le somme spese nei vari mesi del 2003, e indicherà la fonte ufficiale del Paese dalla quale si sono ricavati i dati per la conversione stessa.

33. Anche per la illustrazione delle attività svolte, accanto alle schede di rendiconto di ogni singolo progetto, è richiesta una relazione illustrativa di sintesi ed un elenco delle attività camerali realizzate per settore merceologico di attività, che la Camera realizzerà attraverso l'aggiornamento del costo sostenuto per le attività già inserite nel corso dell'anno 2003 nel database «Attività» del sistema informativo Pla.Net Assocamerestero-Map. Tale database metterà a disposizione del Ministero il previsto allegato 7, che non dovrà più essere inviato in forma cartacea. Assocamerestero comunicherà al Ministero la corretta produzione degli allegati 7 da parte delle Camere di commercio.

34. La rendicontazione dovrà essere redatta seguendo l'ordine già impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, seguendo quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti. Eventuali scostamenti tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi maggiori del 10% dovranno essere giustificati. Inoltre, per testimoniare i risultati conseguiti, si dovranno utilizzare gli indicatori e gli standard di risultato definiti a preventivo, sottolineando quali dei benefici attesi a preventivo siano stati effettivamente conseguiti dalle azioni progettuali.

35. Per esigenze di omogeneità, le Camere che nell'anno 2003 abbiano optato per la presentazione del programma di attività in forma semplificata (di cui si è detto al punto 9 della presente circolare), potranno utilizzare anche nella presentazione del rendiconto lo stesso schema espositivo semplificato integrando la sopraccitata relazione illustrativa di sintesi con elementi riferiti al costo sostenuto per ogni linea di attività, ai corrispondenti ricavi accertati, nonché alla misurazione degli indicatori di successo — e relativi standard — applicati nella misurazione del successo delle azioni realizzate.

36. Le Camere certificate alla data del 31 gennaio 2003 ai sensi delle norme internazionali ISO 9001/9002, che abbiano utilizzato in fase preventiva gli indicatori da esse già previsti ai fini del periodico riesame della certificazione, potranno dichiarare il raggiungimento dei risultati attesi comprovando la validità per l'anno 2003 della certificazione ISO 9001/9002. Le Camere che abbiano ricevuto nel 2002 il certificato «Upgrade network» da Assocamerestero, ove abbiano richiamato nel documento di programmazione 2003 tale loro condizione, potranno attestare la qualità dei risultati conseguiti con le azioni promozionali esibendo la convalida di tale certificato anche per l'anno 2003.

Documentazione di corredo.

37. La rendicontazione dell'attività svolta deve essere corredata dalla copia del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2003, debitamente certificato dagli organi competenti o da società di revisione contabile. Al fine di facilitare la redazione di tale documento, si allega un modello standard di bilancio (allegato 8).

38. La rendicontazione dell'attività svolta ed il bilancio consuntivo 2003 non saranno valutabili dal Ministero se non approvati dai competenti organi della Camera, ai sensi del suo vigente statuto. A tal fine, ove l'organo competente sia l'assemblea, e ove tale organo non si riunisca prima del 31 marzo, è necessario trasmettere la delibera o il verbale di riunione del consiglio direttivo o di altro analogo organo, in attesa di acquisire la deliberazione dell'assemblea. In ogni caso la Camera trasmette copia della composizione degli organi sociali, con evidenza delle cariche che ogni consigliere ricopre in seno all'organo citato.

39. A completamento della documentazione le Camere dovranno procedere all'aggiornamento della banca dati Pla.Net contenente, tra le altre informazioni, anche quelle relative agli associati del network camerale, inviando anche la variazione statistica degli stessi rispetto all'anno precedente. Per semplificare tale adempimento, le Camere aggiorneranno i dati già inseriti all'interno della rubrica «Contatti» del sistema informativo Pla.Net, senza dover più inviare alcun allegato cartaceo. La banca dati dei «Contatti» permetterà al Ministero di accedere direttamente alle liste dei soci (allegato 9) di ogni Camera di commercio. In fase di pre-istruttoria tecnica delle domande Assocamerestero certificherà all'amministrazione l'effettivo aggiornamento della banca dati Pla.Net da parte di ogni singola Camera. Per il calcolo della variazione statistica degli associati tra gli anni 2002 e 2003, la Camera utilizza del modello allegato 10, che invia al Ministero sempre alla scadenza del 31 marzo 2004.

40. Ai fini di una sollecita erogazione del contributo, la Camera comunica al Ministero gli estremi bancari ove fare l'accreditamento mediante il modello di comunicazione (allegato 11).

41. La documentazione dovrà essere trasmessa anche su floppy disk.

Redazione della documentazione in lingua italiana.

42. Tutta la documentazione inviata dovrà essere redatta in lingua italiana ovvero tradotta in lingua italiana. La traduzione dovrà essere certificata dal presidente camerale nella sua qualità di rappresentante legale del sodalizio.

Determinazione dell'importo dei contributi.

43. Nel determinare l'ammontare del contributo, il Ministero tiene conto delle risorse disponibili e segue le indicazioni stabilite dal regolamento 315/99 e dalle generali disposizioni applicabili in materia.

44. Il Ministero, compatibilmente con le risorse finanziarie, concederà un contributo finanziario fino ad un massimo del 50% dei costi effettivamente sostenuti nella realizzazione del programma promozionale 2003. Le Camere avranno cura di comunicare gli eventuali apporti finanziari di enti pubblici e sponsor privati.

F) *Presentazione di elementi di integrazione delle domande.*

45. Il Ministero ha facoltà di chiedere alle Camere di integrare le domande di approvazione del programma promozionale e di liquidazione del contributo, qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessario disporre di ulteriori documenti, informazioni o attestazioni. Le Camere sono tenute a rispondere con la massima tempestività e completezza alle richieste formulate dal Ministero.

G) *Ispezioni e verifiche.*

46. Ai sensi del decreto legislativo n. 445/2000 e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità agli originali delle copie e delle traduzioni e sulla esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il contributo.

47. Al fine di semplificare il riscontro durante le visite ispettive del valore delle spese rendicontate e dei ricavi accertati, le Camere sono invitate a mantenere separatamente dal loro archivio contabile, una raccolta delle fotocopie delle fatture attive e passive e degli altri giustificativi di spesa suddivisa per i progetti approvati.

48. In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 76 del decreto legislativo n. 445/2000; inoltre questa Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

H) *Procedura da seguire in caso di incarico a nuovi segretari generali.*

49. Si rammenta che in caso di nuovo incarico nel ruolo di segretario generale, l'art. 5 della legge n. 518/1970 stabilisce la necessità che la Camera richieda, nel più breve tempo possibile, il gradimento ministeriale.

La procedura da seguire per la richiesta del gradimento prevede l'invio al Ministero, sempre per il tramite dell'Assocamerestero, della seguente documentazione:

domanda firmata dal presidente camerale redatta secondo l'allegato 12;

curriculum vitae del neo-incaricato;

verbale o delibera dell'organo statutariamente competente per l'assegnazione dell'incarico di segretario generale.

50. Parallelamente all'invio della documentazione al Ministero, la Camera provvederà ad inviarne copia della stessa alla rappresentanza diplomatica competente territorialmente, in quanto l'art. 5 della legge n. 518/1970 prevede il concorso del Ministero degli affari esteri nell'espressione del gradimento.

51. Il Ministero esprime il gradimento sulla base degli elementi di valutazione indicati nell'allegato 13, stabiliti congiuntamente con il Ministero degli affari esteri, Assocamerestero e ICE, nonché sulla base della partecipazione, da parte del nuovo incaricato, allo specifico corso di formazione organizzato da Assocamerestero.

52. Si rammenta che il gradimento sul segretario generale è lo strumento con il quale la legge impegna il Ministero a individuare, all'interno della Camera, il suo interlocutore fiduciario.

I) *Procedura da seguire in caso di modifiche allo statuto camerale.*

53. Le Camere che nel corso dell'anno apportino variazioni allo statuto camerale dovranno inviarne copia in lingua italiana al Ministero, sempre tramite l'Assocamerestero, per ottenerne l'approvazione.

54. Nell'inoltrare la formale richiesta al Ministero, la Camera dovrà informare parallelamente anche la locale rappresentanza diplomatica italiana competente.

55. Il permanere delle condizioni previste dalla legge n. 518/1970 è infatti condizione necessaria per il mantenimento del riconoscimento governativo ed è dunque indispensabile che il nuovo testo statutario venga esaminato collegialmente per verificare la sua compatibilità con quanto richiesto dal dettato legislativo.

L) *Come contattare il Ministero.*

56. L'ufficio incaricato dell'erogazione dei contributi si rende disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti. Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti.

Indirizzo: Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma.

Dirigente: dott. Claudio Borghese - tel. 06/59647548-06/59932460 - fax: 06-59932454 - e-mail: promo3@mincomes.it

Incaricata dell'istruttoria: dott.ssa Brunella Bellezza - tel. 06/59932612 - e-mail: bellezza@mincomes.it

Sito web: http://www.mincomes.it

Roma, 28 novembre 2003

Il direttore generale
per la promozione degli scambi
CAPRIOLI

ALLEGATO 1

Programma promozionale per il **2004**
Riepilogo dei costi e dei ricavi progettuali

Camera di Commercio Italiana all'Estero di [ ]

Il presente programma è composto di n. [ ] progetti

Num. Prog.	Denominazione	Spese preventivate in valuta locale				Ricavi preventivati in valuta locale
		Personale	Beni	Servizi	Totale	
	Totale generale	0	0	0	0	0

Il Presidente camerale

....

ALLEGATO 2

Modello per la redazione dei progetti programmati per il 2004

1. *Progetto n.*

2. *Denominazione del progetto*:

3. *Obiettivo del progetto*:

4. *Descrizione delle azioni (per ciascuna indicare fasi, tempi e luoghi)*:

5. *Eventuali partners nella realizzazione del progetto e rispettivi ruoli*:

6. *Indicatori e standard da applicare consuntivamente per misurare i risultati del progetto*:

7. *Costi previsti per la realizzazione dell'attività*:

7.1 Costi di personale (specificati secondo la tabella seguente):

Nome e cognome oppure funzione camerale	costo del giorno/uomo	nn. giorni/uomo	costo previsto (valuta locale)
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Totale del costo del personale			0,00

Nota: Nel calcolo del costo del giorno/uomo si proceda nel suddividere per 220 giorni lavorativi standard il costo complessivo del singolo dipendente (costo lordo del dipendente comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali, accantonamento al Fondo di fine rapporto e ogni altro onere diretto che costituisca retribuzione di fatto).

7.2 Costi per l'acquisto di beni d'investimento

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	costo previsto (valuta locale)
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Totale del costo previsto per beni d'investimento		0,00

7.3 Costi per l'acquisto di servizi:

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	Costo previsto (valuta locale)
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Totale del costo previsto per acquisto di servizi		0,00

7.4 Tabella di riepilogo dei costi previsti

Tipo di Costo	costo previsto (valuta locale)
Costi di personale	0,00
Costi per l'acquisto di beni	0,00
Costi per l'acquisto di servizi	0,00
Totale generale dei costi previsti	0,00

8. *Ricavi previsti per la realizzazione dell'attività*:

Tipo di Ricavo	ricavo previsto (valuta locale)
Da contributi pubblici diversi dal contributo Ministeriale	0,00
Da sponsorizzazioni di eventi e prodotti della Camera	0,00
Per l'erogazione di servizi	0,00
Totale generale dei ricavi previsti	0,00

9. *Analisi dei benefici attesi:*

Il Presidente

....

ALLEGATO 4

Bilancio Preventivo standard per le CCIE

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2004

CAMERA DI:

Valuta del Paese:

RICAVI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	2004
A) QUOTE ASSOCIATIVE 1 - Importo quote riscosse soci residenti nel Paese 2 - Importo quote riscosse soci residenti in Italia 3 - Importo quote riscosse soci residenti in Paesi terzi	
TOTALE A)	0,00
B) PROVENTI FINANZIARI 1 - Interessi bancari 2 - Interessi su titoli 3 - Altri proventi finanziari	
TOTALE B)	0,00
C) RICAVI STRAORDINARI 1 - Introiti da alienazioni patrimoniali 2 - Sopravvenienze attive 3 - Differenze attive di cambio 4 - Altri proventi straordinari	
TOTALE C)	0,00
D) CONTRIBUTI 1 - Contributo del Mincomes 2 - Contributo Fondo Intercamerale 3 - Contributi da altri Enti	
TOTALE D)	0,00
TOTALE A) + B) + C) + D)	0,00

RICAVI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	2004
E) INTROITI PER ATTIVITA'	
Introiti dell'Area Informativa	
1 - Editoria e documentazione	
2 - Introiti pubblicitari	
3 - Altri introiti	
Introiti dell'Area Formativa	
4 - Introiti per corsi di formazione, seminari, convegni e meetings	
5 - Altri introiti	
Introiti dell'Area Conclusione d'Affari	
6 - Introiti per workshoop, convegni e meetings	
7 - Introiti per servizi resi a Enti Fieristici	
8 - Introiti per servizi resi a CCIAA, Centri Estero e Aziende speciali camerali	
9 - Introiti per servizi resi a Regioni, Comuni e altri Enti locali	
10 - Introiti per partecipazioni fieristiche e vendita spazio espositivo	
11 - Altri introiti	
Introiti dell'Area Assistenza e Consulenza alle imprese	
12 - Servizi di Segreteria	
13 - Servizi di Traduzioni e Interpretariato	
14 - Servizi di Informatica	
15 - Introiti per collegamenti banche dati camerali	
16 - Servizi informativi/consulenza (legale, fiscale, commerciale, ecc.)	
17 - Servizi di mailing per conto terzi	
18 - Servizi di intermediazione/brokeraggio (partnership, ricerche mercato, perizie, arbitrati, ecc.)	
19 - Altri servizi di marketing	
20 - Affitto spazio ufficio ad operatori	
21 - Introiti per recupero IVA	
22 - Altri introiti	
TOTALE E)	0,00
TOTALE A) + B) + C) + D)	0,00
TOTALE GENERALE DEI RICAVI PREVISTI	0,00

Il Presidente camerale

Bilancio Preventivo standard per le CCIE

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2003

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	2004
A) COSTI DEL PERSONALE 1 - Personale "full-time" 2 - Personale "part-time" 3- Borsisti e stagiaires 4 - Contributi previdenziali e assicurativi 5 - Assicurazioni per dipendenti e personale temporaneo 6 - Accantonamento dell'anno sul fondo di liquidazione	
TOTALE CATEGORIA A	0,00
B) ACQUISTI DI BENI D'INVESTIMENTO 1 - Acquisto attrezzature d'ufficio 2 - Acquisto software per computer 3 - Formazione del personale d'ufficio 4 - Ristrutturazione uffici 5 - Acquisto mobili per ufficio	
TOTALE CATEGORIA B	0,00
C) ACQUISTI DI SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO *Consulenze professionali* 1 - Consulenze legali 2 - Consulenze amministrative 3 - Compenso agli auditors o ai revisori conti *Costi generali* 4 - Posta, telex e telefonia 5 - Acqua e elettricità 6 - Pulizia locali e manutenzione 7 - Affitti (leasing) di beni 8 - Manutenzione macchine d'ufficio 9 - Assicurazioni su beni 10 - Cancelleria, stampati e valori bollati 11 - Acquisti libri e abbonamenti a riviste e periodici 12 - Spese di trasporto - corriere 13 - Affitto dell'ufficio 14 - Condominio e vigilanza	
TOTALE CATEGORIA C	0,00

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	2004
D) ACQUISTI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA	
Costi dell'attività informativa	
1 - Spese editoriali per la produzione e distribuzione di pubblicazioni camerali	
2 - Costo di gestione del web camerale	
3 - Costo di collegamento a Internet e ad altre banche dati	
4 - Costo di realizzazione di seminari informativi	
5 - Campagne pubblicitarie sui media	
Costi dell'attività formativa	
6 - Impostazione di programmi (incluse le consulenze)	
7 - Costo dei corsi di formazione somministrati	
8 - Costo per l'organizzazione di stage formativi	
Costi dell'attività di creazione di contatti d'affari	
9 - Incontri con operatori	
10 - Organizzazione di convegni, tavole rotonde, seminari	
11 - Partecipazione a convegni, tavole rotonde, seminari	
12 - Organizzazione esposizioni, fiere	
13 - Partecipazione a esposizioni, fiere	
14 - Organizzazione missioni economiche	
15 - Partecipazione a missioni economiche	
Costi per l'attività di assistenza e consulenza alle aziende	
16 - Spese per raccolta di informazioni commerciali, legali, fiscali e doganali	
17 - Spese per onorari professionali e consulenze	
18 - Spese per ricerche di mercato o di ricerca partners	
19 - Spese per interpreti e traduzioni	
Costi per la partecipazione ad iniziative di rete	
20 - Organizzazione e partecipazione a occasioni formative, alla Convention, a riunioni intercamerali o a convegni di Area	
21 - Redazione Business Atlas	
22 - Redazione reporting sulle opportunità d'affari	
TOTALE CATEGORIA D	0,00

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	2004
E) ALTRI COSTI *Oneri finanziari* 1 - Interessi bancari 2 - Commissioni bancarie *Oneri tributari* 1 - Tasse e tributi 2 - IVA indetraibile e altri oneri tributari *Costi vari* 1 - Quote associative 2 - Donativi (specificare la destinazione nelle righe seguenti) .... 3 - Perdite di cambio e sopravvenienze passive 4 - Multe, penalità e ammende	
TOTALE E)	0,00
A) + B) + C) + D)	0,00
TOTALE GENERALE DEI COSTI	0,00

Il Presidente camerale

ALLEGATO 5

Rendiconto sul programma di attività promozionale per il **2003**
Riepilogo dei costi e dei ricavi progettuali

Camera di Commercio Italiana all'Estero di

Il presente rendiconto è composto di n. progetti

Num. Prog.	Denominazione dei Progetti	Spese consuntivate in valuta locale				Ricavi accertati in valuta locale
		Personale	Beni	Servizi	Totale	
	Totale generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Presidente camerale

....

ALLEGATO 6

Modello per la relazione sull'esecuzione dei progetti realizzati nel 2003

1. Rendiconto riferito al progetto n.

2. *Denominazione del progetto*:

3. *Attuazione delle azioni (per ciascuna indicare fasi, tempi e luoghi)*:

4. *Descrizione dei risultati del progetto, con riferimento alla misurazione degli standard di successo, in base agli indicatori previsti in fase di presentazione del progetto*:

5. *Partners nella realizzazione del progetto e rispettivi ruoli*:

6. *Costi sostenuti per la realizzazione dell'attività*:

6.1 Costi di personale (specificati secondo la tabella seguente):

Nome e cognome oppure funzione camerale	costo del giorno/uomo	nn. giorni/uomo	Costo sostenuto (valuta locale)
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Totale del costo del personale			0,00

Nota: Nel calcolo del costo del giorno/uomo si proceda nel suddividere per 220 giorni lavorativi standard il costo complessivo del singolo dipendente (costo lordo del dipendente comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali, accantonamento al Fondo di fine rapporto e ogni altro onere diretto che costituisca retribuzione di fatto).

6.2 Costi per l'acquisto di beni d'investimento

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	Costo sostenuto (valuta locale)
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Totale del costo sostenuto per beni d'investimento		0,00

6.3 Costi per l'acquisto di servizi:

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	Costo sostenuto (valuta locale)
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Totale del costo sostenuto per acquisto di servizi		0,00

6.4 Tabella di riepilogo dei costi sostenuti

Tipo di Costo	Costo sostenuto (valuta locale)
Costi di personale	0,00
Costi per l'acquisto di beni	0,00
Costi per l'acquisto di servizi	0,00
Totale generale dei costi sostenuti	0,00

7. Ricavi accertati per la realizzazione dell'attività:

Tipo di Ricavo	Ricavo accertato (valuta locale)
Da contributi pubblici diversi dal contributo Ministeriale	0,00
Da sponsorizzazioni di eventi e prodotti della Camera	0,00
Per l'erogazione di servizi	0,00
Totale generale dei ricavi accertati	0,00

8. Analisi dei benefici conseguiti:

Si certifica che i costi rappresentati nella presente scheda sono veritieri e che presso l'ufficio della contabilità camerale può essere fatto puntuale riscontro delle dichiarazioni qui fatte. In fede.

Il Presidente

....

ALLEGATO 8

Bilancio Consuntivo standard per le CCIE

STATO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2003

CAMERA DI:
VALUTA:

ATTIVO

	2002	2003
DISPONIBILITA' FINANZIARIA		
- Cassa		
- Banche		
CREDITI		
- Contributo Mincomes		
- Crediti da clienti		
- Altri crediti		
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E FINANZIARIE		
- Mobili e Attrezzature		
- Sede di proprietà		
- Partecipazioni azionarie		
- Titoli in portafoglio		
- Altre immobilizzazioni		
TOTALE ATTIVO	0,00	0,00

PASSIVO

	2002	2003
FONDI		
- Fondo di trattamento di fine rapporto del personale		
- Fondo ammortamento immobilizzazioni tecniche		
DEBITI		
- Contributi previdenziali e assistenziali		
- Banche		
- Verso fornitori		
- Altri debiti		
CAPITALE SOCIALE E FONDO DI RISERVA		
- Capitale sociale		
- Dotazione fondo di riserva al 31.12 dell'anno precedente		
- Accantonamento dell'anno a Fondo di riserva		
TOTALE PASSIVO	0,00	0,00

Il presente bilancio è vero e reale
Il Presidente camerale

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2003

RICAVI IN VALUTA LOCALE	2002	2003
A) QUOTE ASSOCIATIVE		
1 - Importo quote riscosse soci residenti nel Paese		
2 - Importo quote riscosse soci residenti in Italia		
3 - Importo quote riscosse soci residenti in Paesi terzi		
TOTALE A)	0,00	0,00
B) PROVENTI FINANZIARI		
1 - Interessi bancari		
2 - Interessi su titoli		
3 - Altri proventi finanziari		
TOTALE B)	0,00	0,00
C) RICAVI STRAORDINARI		
1 - Introiti da alienazioni patrimoniali		
2 - Sopravvenienze attive		
3 - Differenze attive di cambio		
4 - Altri proventi straordinari		
TOTALE C)	0	0
D) CONTRIBUTI		
1 - Contributo del Mincomes		
2 - Contributo Fondo Intercamerale		
3 - Contributi da altri Enti		
TOTALE D)	0	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0	0

RICAVI IN VALUTA LOCALE	2002	2003
E) INTROITI PER ATTIVITA'		
Introiti dell'Area Informativa		
1 - Editoria e documentazione		
2 - Introiti pubblicitari		
3 - Altri introiti		
Introiti dell'Area Formativa		
4 - Introiti per corsi di formazione, seminari, convegni e meetings		
5 - Altri introiti		
Introiti dell'Area Conclusione d'Affari		
6 - Introiti per workshoop, convegni e meetings		
7 - Introiti per servizi resi a Enti Fieristici		
8 - Introiti per servizi resi a CCIAA, Centri Estero e Aziende speciali camerali		
9 - Introiti per servizi resi a Regioni, Comuni e altri Enti locali		
10 - Introiti per partecipazioni fieristiche e vendita spazio espositivo		
11 - Altri introiti		
Introiti dell'Area Assistenza e Consulenza alle imprese		
12 - Servizi di Segreteria		
13 - Servizi di Traduzioni e Interpretariato		
14 - Servizi di Informatica		
15 - Introiti per collegamenti banche dati camerali		
16 - Servizi informativi/consulenza (legale, fiscale, commerciale, ecc.)		
17 - Servizi di mailing per conto terzi		
18 - Servizi di intermediazione/brokeraggio (partnership, ricerche mercato, perizie, arbitrati, ecc.)		
19 - Altri servizi di marketing		
20 - Affitto spazio ufficio ad operatori		
21 - Introiti per recupero IVA		
22 - Altri introiti		
TOTALE E)	0	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0	0
TOTALE GENERALE DEI RICAVI	0	0

Il presente bilancio è vero e reale

Il Presidente camerale

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2003

COSTI IN VALUTA LOCALE	2002	2003
A) COSTI DEL PERSONALE		
1 - Personale "full-time"		
2 - Personale "part-time"		
3- Borsisti e stagiaires		
4 - Contributi previdenziali e assicurativi		
5 - Assicurazioni per dipendenti e personale temporaneo		
6 - Accantonamento dell'anno sul fondo di liquidazione		
TOTALE CATEGORIA A	0	0
B) ACQUISTI DI BENI D'INVESTIMENTO		
1 - Acquisto attrezzature d'ufficio		
2 - Acquisto software per computer		
3 - Formazione del personale d'ufficio		
4 - Ristrutturazione uffici		
5 - Acquisto mobili per ufficio		
TOTALE CATEGORIA B	0	0
C) ACQUISTI DI SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO		
Consulenze professionali		
1 - Consulenze legali		
2 - Consulenze amministrative		
3 - Compenso agli auditors o ai revisori conti		
Costi generali		
4 - Posta, telex e telefonia		
5 - Acqua e elettricità		
6 - Pulizia locali e manutenzione		
7 - Affitti (leasing) di beni		
8 - Manutenzione macchine d'ufficio		
9 - Assicurazioni su beni		
10 - Cancelleria, stampati e valori bollati		
11 - Acquisti libri e abbonamenti a riviste e periodici		
12 - Spese di trasporto - corriere		
13 - Affitto dell'ufficio		
14 - Condominio e vigilanza		
TOTALE CATEGORIA C	0	0

COSTI IN VALUTA LOCALE	2002	2003
D) ACQUISTI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA		
Costi dell'attività informativa		
1 - Spese editoriali per la produzione e distribuzione di pubblicazioni camerali		
2 - Costo di gestione del web camerale		
3 - Costo di collegamento a Internet e ad altre banche dati		
4 - Costo di realizzazione di seminari informativi		
5 - Campagne pubblicitarie sui media		
Costi dell'attività formativa		
6 - Impostazione di programmi (incluse le consulenze)		
7 - Costo dei corsi di formazione somministrati		
8 - Costo per l'organizzazione di stage formativi		
Costi dell'attività di creazione di contatti d'affari		
9 - Incontri con operatori		
10 - Organizzazione di convegni, tavole rotonde, seminari		
11 - Partecipazione a convegni, tavole rotonde, seminari		
12 - Organizzazione esposizioni, fiere		
13 - Partecipazione a esposizioni, fiere		
14 - Organizzazione missioni economiche		
15 - Partecipazione a missioni economiche		
Costi per l'attività di assistenza e consulenza alle aziende		
16 - Spese per raccolta di informazioni commerciali, legali, fiscali e doganali		
17 - Spese per onorari professionali e consulenze		
18 - Spese per ricerche di mercato o di ricerca partners		
19 - Spese per interpreti e traduzioni		
Costi per la partecipazione ad iniziative di rete		
20 - Organizzazione e partecipazione a occasioni formative, alla Convention, a riunioni intercamerali o a convegni di Area		
21 - Redazione Business Atlas		
22 - Redazione reporting sulle opportunità d'affari		
TOTALE CATEGORIA D	0	0

COSTI IN VALUTA LOCALE	2002	2003
E) ALTRI COSTI		
Oneri finanziari		
1 - Interessi bancari		
2 - Commissioni bancarie		
Oneri tributari		
1 - Tasse e tributi		
2 - IVA indetraibile e altri oneri tributari		
Costi vari		
1 - Quote associative		
2 - Donativi (specificare la destinazione nelle righe seguenti)		
....		
....		
3 - Perdite di cambio e sopravvenienze passive		
4 - Multe, penalità e ammende		
TOTALE E)	0	0
A) + B) + C) + D)	0	0
TOTALE GENERALE DEI COSTI	0	0

Il presente bilancio è vero e reale
Il Presidente camerale

ALLEGATO 10

Modello per il calcolo della variazione statistica degli associati negli anni 2002 - 2003

Nota Bene:
Per avvalersi di tale modello di calcolo automatico, si inseriscano esclusivamente i dati richiesti dalle caselle indicate con il simbolo "<--------". Tutto il resto di calcolerà automaticamente.

	Val. Ass.
Consistenza associati in regola con le quote associative al 31 dicembre 2002	**0**

di cui

	Val. Ass.	
Soci locali	**0**	<------
Soci italiani	**0**	<------
Soci di altri Paesi	**0**	<------

	Val. Ass.
Consistenza associati in regola con le quote associative al 31 dicembre 2003	**0**

di cui

	Val. Ass.	
Soci locali	**0**	<------
Soci italiani	**0**	<------
Soci di altri Paesi	**0**	<------

	Val. Ass.	Val. %
Variazione statistica degli associati tra il 31 dicembre 2002 ed il 31 dicembre 2003	**0**	**0,00%**

	Val. Ass.	Val. %
Variazione soci locali	**0**	**0,00%**
Variazione soci italiani	**0**	**0,00%**
Variazione altri soci	**0**	**0,00%**

Il Presidente camerale

....

ALLEGATO 11

Modello per la indicazione delle modalità di pagamento

Il versamento del contributo disposto da codesta Amministrazione potrà essere disposto con bonifico bancario sul conto corrente

n.

presso il sotto specificato Istituto di credito denominato:

Codice BIC *(Bank Identifier Code)*

tramite (indicare l'eventuale banca intermediaria)

Il conto bancario sopra specificato è intestato alla scrivente Camera di Commercio, che è nota alla banca con la seguente denominazione:

Codice **IBAN** *(International Bank Account Number)*:

Si specifica, inoltre, che la divisa valutaria desiderata per l'accredito è:

Il Presidente Camerale

………………………………

Allegato 12: Schema di domanda standard per la richiesta di Gradimento per il nuovo Segretario Generale

Spett.le
Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale Promozione Scambi e Internazionalizzazione delle Imprese Div. III
Viale America, 341
00144 Roma

Tramite l'Ambasciata d'Italia in ……………
Tramite l'Assocamerestero

Oggetto: Gradimento Segretario Generale ex legge 518/1970

Spett.le Ministero,
quale Presidente pro-tempore della Camera di Commercio italiana ..... con sede a .... richiedo, ai sensi della legge n. 518 del 1970 il gradimento per il Segretario Generale della Camera.

Il Dr. .... presta servizio alla Camera dal .... ed è stato confermato nel suo incarico dal Consiglio camerale il ....

Allego alla presente il Curriculum vitae del Dr .... e copia del (verbale di nomina da parte del Consiglio ovvero della delibera di nomina, ovvero del processo verbale della riunione di Consiglio in cui è stato nominato).

Dichiaro che il Dr. …………….. non ha mai riportato condanne civili e penali né in Italia, né in …………………

Distinti saluti.

Il Presidente camerale

…………………………

Camere di commercio italiane all'estero

Criteri per la concessione del gradimento ministeriale al Segretario Generale

Secondo l'art.5 della Legge 1° luglio 1970 n. 518 la scelta del Segretario Generale delle Camere di commercio italiane all'estero deve avere il gradimento del Ministero del Commercio con l'Estero su conforme parere del Dicastero degli Affari Esteri.

Considerando la centralità delle funzioni che la legge prevede per L'organo camerale in parola e l'opportunità di motivare il provvedimento ministeriale del gradimento o, eventualmente, quello di revoca del gradimento, sono stati predeterminati i criteri essenziali da osservarsi. per accertare la qualificazione richiesta alla persona chi viene proposta come titolare dell'organo.

I criteri essenziali sono:

- la **moralità**, nel cui quadro rientra il requisito del non aver riportato commesso reati punibili con la reclusione;
- l'**istruzione,** nel cui quadro rientra il requisito del titolo di studio superiore, preferibilmente in economia e organizzazione aziendale;
- la **comunicazione**, nel cui quadro va compreso il requisito della conoscenza della lingua italiana, della lingua locale e della lingua inglese;
- l'**esperienza professionale** in economia e in organizzazione aziendale indicata nel curriculum.

L'istruttoria della domanda avanzata. dalla Camera per ottenere il gradimento deve compiersi principalmente osservando i suddetti criteri,. da applicarsi tendenzialmente e secondo una visione d'insieme.

03A13280

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.2357-XV.J(2587) del 31 luglio 2003, il manufatto esplosivo denominato «Tonante Coccia calibro 75 mm effetto tuono», è riconosciuto, su istanza del sig. Coccia Nazzareno, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.14850-XV.J(2989) del 24 ottobre 2003, il manufatto esplosivo denominato «Foti Piramide-1» è riconosciuto, su istanza del sig. Foti Rocco, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10413-XV.J(2937) del 24 ottobre 2003, i manufatti esplosivi denominati:

Calamita 8 verde;

Calamita 8 rosso;

Calamita 8 pioggia argento;

Calamita 8 pioggia oro;

Calamita 8 giallo;

Calamita 8 blu;

Calamita 8 bianco;

sono riconosciuti, su istanza del sig. Calamita Benedetto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10412-XV.J(2936) del 24 ottobre 2003, i manufatti esplosivi denominati:

Calamita 1 verde;

Calamita 1 rosso;

Calamita 1 pioggia oro;

Calamita 1 pioggia argento;

Calamita 1 giallo;

Calamita 1 blu;

Calamita 1 bianco;

sono riconosciuti, su istanza del sig. Calamita Benedetto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10404-XV.J(2925) del 24 ottobre 2003, i manufatti esplosivi denominati:

Calamita 13 bianco;

Calamita 13 blu;

Calamita 13 giallo;

Calamita 13 pioggia argento;

Calamita 13 pioggia oro;

Calamita 13 rosso;

Calamita 13 verde;

sono riconosciuti, su istanza del sig. Calamita Benedetto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10406-XV.J(2927) del 24 ottobre 2003, i manufatti esplosivi denominati:

Calamita 14 blu;

Calamita 14 bianco;

Calamita 14 giallo;

Calamita 14 verde;

Calamita 14 viola;

sono riconosciuti, su istanza del sig. Calamita Benedetto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10378-XV.J(2932) del 24 ottobre 2003, il manufatto esplosivo denominato «Calamita 12», è riconosciuto, su istanza del sig. Calamita Benedetto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10414-XV.J(2938) del 24 ottobre 2003, i manufatti esplosivi denominati:

Calamita 4 verde;

Calamita 4 rosso;

Calamita 4 pioggia oro;

Calamita 4 pioggia argento;

Calamita 4 blu;

Calamita 4 bianco;

sono riconosciuti, su istanza del sig. Calamita Benedetto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8724-XV.J(2894) del 24 ottobre 2003, il manufatto esplosivo denominato «Sala F. Medusa (d.o.: art. n. 3415)» è riconosciuto, su istanza della Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.13020-XV.J(2960) del 24 ottobre 2003, il manufatto esplosivo denominato «art. 9314 Scatolina Minifuoco 9 lanci» è riconosciuto, su istanza della R. Riedlinger S.r.l. con sede in Merano (Bolzano), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.11642-XV.J(2957) del 24 ottobre 2003, il manufatto esplosivo denominato «Colpo a salve cal. 80» è riconosciuto, su istanza del sig. Foti Rocco, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.14851-XV.J(2990) del 24 ottobre 2003, il manufatto esplosivo denominato «Foti Sfera 16» è riconosciuto, su istanza del sig. Foti Rocco, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

03A13236

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 dicembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2102
Yen giapponese	131,25
Corona danese	7,4417
Lira Sterlina	0,69990
Corona svedese	8,9870
Franco svizzero	1,5569
Corona islandese	89,35
Corona norvegese	8,1425
Lev bulgaro	1,9542
Lira cipriota	0,58360
Corona ceca	32,445
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	272,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6581
Lira maltese	0,4296
Zloty polacco	4,6519
Leu romeno	40317
Tallero sloveno	236,4850
Corona slovacca	41,080
Lira turca	1764669
Dollaro australiano	1,6458
Dollaro canadese	1,5699
Dollaro di Hong Kong	9,3956
Dollaro neozelandese	1,8624
Dollaro di Singapore	2,0768
Won sudcoreano	1446,49
Rand sudafricano	7,4707

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A13517

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al valore dell'Arma dei carabinieri

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'oro «alla memoria»

Al Mar. A.s. UPS CC (in congedo) Nicola Tolino, nato il 14 gennaio 1942 a Montoro Inferiore (Avellino), con la seguente motivazione: «Maresciallo in congedo, occasionalmente presente in un istituto di credito, con ferma determinazione, cosciente sprezzo del pericolo ed esemplare iniziativa, unitamente ad un impiegato, ingaggiava una violenta collutazione con un malvivente armato di taglierino che aveva preso in ostaggio una giovane donna per consumare una rapina. L'intervento consentiva di liberare l'ostaggio e di far desistere il rapinatore, che veniva arrestato dal personale dell'Arma nel frattempo sopraggiunto. A seguito dell'intervento il maresciallo, colto da infarto del miocardio, decedeva poco dopo.

Chiaro esempio di spiccato coraggio e non comune spirito d'altruismo spinto fino all'estremo sacrificio». — Trevignano (Treviso), 18 dicembre 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'oro

All'App. Sc. CC Silvano Cantin, nato l'8 agosto 1964 ad Udine, con la seguente motivazione: «Con coraggiosa determinazione e consapevole sprezzo del pericolo, affrontava, unitamente ad un maresciallo, due malviventi che, dopo avere consumato una rapina a mano armata in un'agenzia di credito, tentavano di guadagnare la fuga facendosi scudo con un impiegato. Avvedutosi che uno dei rapinatori era in procinto di aprire il fuoco, prontamente reagiva con l'arma in dotazione ferendolo mortalmente. L'operazione si concludeva con la liberazione dell'ostaggio, il recupero dell'intera refurtiva ed il sequestro di due pistole semiautomatiche.

Chiaro esempio di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere». — Udine, 27 luglio 2001

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'oro

Al Mar. Ca. CC Pierleandro Ballico, nato il 9 giugno 1962 ad Udine, con la seguente motivazione: «Con coraggiosa determinazione e consapevole sprezzo del pericolo, affrontava, unitamente ad un graduato, due malviventi che, dopo avere consumato una rapina a mano armata in un'agenzia di credito, tentavano di guadagnare la fuga facendosi scudo con un impiegato. Avvedutosi che uno dei rapinatori era in procinto di aprire il fuoco, prontamente reagiva con l'arma in dotazione ferendolo mortalmente. L'operazione si concludeva con la liberazione dell'ostaggio, il recupero dell'intera refurtiva ed il sequestro di due pistole semiautomatiche.

Chiaro esempio di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere». — Udine, 27 luglio 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia d'argento

Al sig. Marco Rossetto, nato il 16 aprile 1975 a Treviso, con la seguente motivazione: «Impiegato di un istituto di credito, con ferma determinazione, cosciente sprezzo del pericolo ed esemplare iniziativa, interveniva a sostegno di maresciallo dell'Arma in congedo, ingaggiando una violenta colluttazione con un malvivente armato di taglierino, che aveva preso in ostaggio una giovane donna per consumare una rapina. L'intervento consentiva di liberare, senza conseguenze, l'ostaggio e di far desistere il rapinatore, che veniva arrestato dal personale dell'Arma nel frattempo intervenuto.

Chiaro esempio di spiccato coraggio e non comune spirito d'altruismo». — Trevignano (Treviso), 18 dicembre 2001.

03A13272 - 03A13273 - 03A13276 - 03A13275

Conferimento di onoreficenze al merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto 19 maggio 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro

Al Gen. C.A. aus. Sergio Siracusa, nato il 1° aprile 1937 a Napoli, con la seguente motivazione: «Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per oltre un quinquennio, con straordinaria capacità e acuta lungimiranza, progettava e dirigeva una profonda opera di razionalizzazione e ammodernamento dell'organizzazione, ancorando i nuovi capisaldi strutturali ai principi e criteri approvati dal Parlamento con la legge che riconfigurava l'impianto ordinamentale dell'istituzione e la elevava a rango di Forza armata. Con impareggiabile azione di comando, intelligente iniziativa e tenace determinazione, perseguiva l'adozione di nuove e più efficaci soluzioni ordinative, operative, logistiche e informatiche, che potenziavano l'efficienza complessiva dell'arma e ne rafforzavano il ruolo di istituzione di riferimento, con indiscussi e unanimi riconoscimenti che ne esaltavano il prestigio nel sistema di sicurezza nazionale ed internazionale». — Territorio nazionale, febbraio 1997-aprile 2002.

Con decreto 19 maggio 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro

All'Associazione nazionale carabinieri, con la seguente motivazione: «Associazione d'Arma, da sempre impegnata a promuovere e rafforzare i più alti ideali patriottici, le gloriose tradizioni dell'Arma dei carabinieri nonché i vincoli di colleganza fra i militari in congedo ed in servizio, negli ultimi anni ha sviluppato anche numerose ed efficaci iniziative di volontariato volte a contribuire alla civile convivenza ed all'ordinato progresso sociale del Paese. Le opere realizzate, riconosciute quali moderne espressioni di una sensibile coscienza civica collettiva, hanno già trovato tangibile riconoscimento in pubbliche attestazioni di benemerenza da parte delle massime Autorità dello Stato e degli enti locali interessati. Tali attività, sempre svolte con assoluta abnegazione, elevata professionalità e generosa solidarietà da parte di tutti i suoi componenti nel campo dell'assistenza, del concorso alle politiche di sicurezza e della protezione civile, hanno meritato l'unanime incondizionato plauso e l'ammirata riconoscenza del Paese, così contribuendo ad aumentare il prestigio dell'istituzione». — Territorio nazionale, 1993-2003.

03A13274 - 03A13277

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umuno «Tilade»

Estratto provvedimento MCR n. 549 del 17 novembre 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TILADE, rilasciata alla società Aventis Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr n. 5, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 00832400154, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «Aerosol» 2 mg/erogazione 112 dosi» (codice A.I.C. n. 026632024) viene autorizzata la confezione «2 mg sospensione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione da 112 spruzzi (codice A.I.C. n. 026632048).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «2 mg sospensione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione da 112 spruzzi.

A.I.C. n. 026632048 (in base 10), 0TDRVJ (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione pressurizzata per inalazione.

Classe: resta confermata la classe «A».

Prezzo: il prezzo rimane invariato.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Aventis Pharma, Holmes Chapel London Road, Holmes Chapel - Crewe, Cheshire CW4 8BEP (UK).

Composizione: ogni spruzzo contiene:

principio attivo: sodio nedocromile 2 mg;

eccipienti: polivinilpirrolidone (povidone) K 30, polietilen glicole (PEG) 600, levomentolo, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, eptafluoropropano (HFA 227) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione delle recidive degli accessi di asma bronchiale, sia intrinseca che estrinseca, includendo anche la bronchite asmatica, asma ad insorgenza ritardata, asma indotta da esercizio fisico e broncospasmo provocato da vari fattori esterni quali aria fredda, allergeni inalati, inquinamento atmosferico ed altri fattori irritanti. «Tilade» è indicato per la profilassi ma non per il trattamento sintomatico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 026632024 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A13253

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 550 del 17 novembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società The Boots Company P.L.C., con sede in Thane Road, 1, Nottingham, Gran Bretagna.

Medicinale: BENACTIV GOLA.

Confezione:

A.I.C. n. 033262015 - «0,25% colluttorio» flacone 160 ml;

A.I.C. n. 033262027 - 16 pastiglie 8,75 mg;

A.I.C. n. 033262039 - 24 pastiglie 8,75 mg (sospesa);

A.I.C. n. 033262041 - «0,25% spray per mucosa orale» flaconcino 15 ml.

Medicinale: BENAGOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 016242048 - mentolo eucalipt. 24 pastiglie;

A.I.C. n. 016242051 - «1,2 mg + 0,6 mg pastiglie» 24 pastiglie;

A.I.C. n. 016242063 - «1,20 mg + 0,60 mg pastiglie gusto miele-limone» 24 pastiglie;

A.I.C. n. 016242075 - «pastiglie con vitamina C» 24 pastiglie;

A.I.C. n. 016242087 - 24 pastiglie senza zucchero.

Medicinale: FENOX.

Confezioni:

A.I.C. n. 008043034 - gocce rinologiche 14 ml (sospesa);

A.I.C. n. 008043046 - spray nasale 15 ml (sospesa).

Medicinale: NUREFLEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034102018 - «bambini, sospensione orale» flacone da 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 034102020 - «bambini, sospensione orale» flacone da 150 ml.

Medicinale: NUROFEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025634015 - «200 mg compresse rivestite» 12 compresse;

A.I.C. n. 025634041 - «200 mg compresse rivestite» 24 compresse;

A.I.C. n. 025634078 - 10 compresse effervescenti 200 mg;

A.I.C. n. 025634080 - «400 mg» 12 compresse rivestite (sospesa).

Medicinale: NUROFLASH.

Confezioni:

A.I.C. n. 034061010 - «200 mg compresse rivestite» 12 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 034061022 - «200 mg compresse rivestite» 24 compresse (sospesa)

Medicinale: SOLVIFLU.

Confezioni:

A.I.C. n. 034246013 - «200 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite;

A.I.C. n. 034246025 - «200 mg compresse rivestite» 24 compresse rivestite (sospesa).

È ora trasferita alla società: Boots HealthCare International Limited, con sede in 1 Thane Road West, Nottingham, Gran Bretagna.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 637 del 7 novembre 2003

Specialità medicinali: ACCUPRIN, ACCURETIC, AURANTIN, ELKAPIN, HUMATIN, LOPID, NEURONTIN, PRAZENE, ZARONTIN.

Società: Pfizer Italia S.r.l., s.s. 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Accuprin 5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 027217013, «Accuprin 20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - A.I.C. n. 027217037, «Accuprin 5 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 027217076, «Accuretic 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite» 14 compresse rivestite - A.I.C. n. 028295018, «Aurantin 50 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 028823019, «Elkapin 200 mg compresse» blister 50 compresse - A.I.C. n. 024736023, «Humatin» 16 capsule 250 mg - A.I.C. n. 016531016, «Humatin» 1 flacone sciroppo 60 ml 2,5% - A.I.C. n. 016531028, «Lopid» 30 compresse 600 mg - A.I.C. n. 025445026, «Lopid TC» 20 compresse 900 mg - A.I.C. n. 025445053, «Neurontin 100 mg capsule rigide» 50 capsule rigide - A.I.C. n. 028740013, «Neurontin 300 mg capsule rigide» 50 capsule rigide - A.I.C. n. 028740025, «Neurontin 400 mg capsule rigide» 30 capsule rigide - A.I.C. n. 028740037, «Prazene 10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 023762026, «Prazene 20 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 023762038, «Prazene 15 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 023762053, «Zarontin» 50 capsule 250 mg - A.I.C. n. 018930014, «Zarontin 5% sciroppo» 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 018930038, prodotti anteriormente al 20 giugno 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 263 del 4 giugno 2002 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dall'11 dicembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 638 del 7 novembre 2003

Specialità medicinali: CARDURA, COMBANTRIN, DIFLUCAN, EPIESTROL, FASIGIN, FASIGIN-N, FELDENE, ISAIRON, JALURAN, NEURABEN, NORVASC, REOMAX, SOLART, TENITRAN, TORVAST, TUSSOLVINA, UNASYN, ZITROMAX, ZOLOFT.

Società: Pfizer Italia S.r.l., s.s. 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali Cardura 2 mg compresse - 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 026821013, Cardura 4 mg compresse - 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 026821025, Combantrin 250 mg compresse - 8 compresse - A.I.C. n. 023003027, Combantrin 250mg/5ml sospensione orale - flacone 30 ml - A.I.C. n. 023003041, Diflucan 100 mg capsule rigide - 10 capsule rigide - A.I.C. n. 027267044, Diflucan 150 mg capsule rigide - 2 capsule rigide - A.I.C. n. 027267020, Diflucan 50 mg capsule rigide - 7 capsule rigide - A.I.C. n. 027267018, Diflucan 200 mg capsule rigide - 7 capsule rigide - A.I.C. n. 027267095, Diflucan 100 mg/50 ml soluzione per infusione endovenosa - flacone 50 ml - A.I.C. n. 027267032, Diflucan 200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa - flacone 100 ml - A.I.C. n. 027267071, Diflucan 400 mg/200 ml soluzione per infusione endovenosa - flacone 200 ml - A.I.C. n. 027267083, Diflucan 5mg/g gel - tubo da 20g - A.I.C. n. 027267069, Diflucan 50 mg/5 ml polvere per sospensione orale - flacone da 350 mg - A.I.C. n. 027267057, Epiestrol 25 mcg die cerotti transdermici - 8 cerotti da 2 mg - A.I.C. n. 029000015, Epiestrol 50 mcg die cerotti transdermici - 8 cerotti da 4 mg - A.I.C. n. 029000027, Epiestrol 100 mcg die cerotti transdermici - 8 cerotti da 8 mg - A.I.C. n. 029000039, Fasigin 500 mg compresse rivestite - 8 compresse - A.I.C. n. 022969024, Fasigin-N 150 mg + 22 mg ovuli - 14 ovuli - A.I.C. n. 023765011, Feldene 20 mg capsule rigide - 30 capsule - A.I.C. n. 024249029, Feldene 20 mg compresse solubili - 30 compresse - A.I.C. n. 024249056, Feldene 20 mg supposte - 10 supposte - A.I.C. n. 024249031, Feldene FAST 20 mg compresse sublinguali - 20 compresse - A.I.C. n. 028437022, Feldene FAST 20 mg compresse sublinguali - 5 compresse - A.I.C. n. 028437034, Feldene 20 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare - 6 fiale 1 ml - A.I.C. n. 024249068, Isairon 40 capsule 300 mg - A.I.C. n. 023584016, Jaluran 3 fiale liof. 300 UI + 3 fiale solv. 3 ml - A.I.C. n. 008519023, Neuraben 30 capsule - A.I.C. n. 023585019, Norvasc 5mg compresse - 28 compresse - A.I.C. n. 027428010, Norvasc 10 mg compresse - 14 compresse - A.I.C. n. 027428022, Reomax 20 compresse 50 mg - A.I.C. n. 021033016, Reomax IV 1 fiala 20 ml 50 mg - A.I.C. n. 021033028, Solart 60 mg capsule rigide - 30 capsule rigide - A.I.C. n. 026226047, Tenitran 50 compresse 10 mg - A.I.C. n. 021164025, Torvast 10 - 10 compresse 10 mg - A.I.C. n. 033007016, Torvast 20 - 10 compresse 20 mg - A.I.C. n. 033007030, Torvast 40 -

10 compresse 40 mg - A.I.C. n. 033007055, Tussolvina gocce 1% flacone 30 ml - A.I.C. n. 028621011, Tussolvina sciroppo 0,1% flacone 200 ml - A.I.C. n. 028621023, Unasyn 1 g + 2 g polvere per soluzione per uso endovenoso - 1 flacone - A.I.C. n. 026360089, Unasyn 8 compresse divisibili 750 mg - A.I.C. n. 026360077, Unasyn 1 g + 500 mg/3,2 ml polvere e solvente per soluzione per uso endovenoso - 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml - A.I.C. n. 026360026, Unasyn 1g + 500 mg/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare - 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml - A.I.C. n. 026360014, Unasyn 250 mg + 500 mg/1,6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare/endovenoso - 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,6 ml - A.I.C. n. 026360038, Unasyn BB 1 flacone sospensione 100 ml/5 g - A.I.C. n. 026360065, Zitromax 500 mg compresse rivestite con film - 3 compresse - A.I.C. n. 027860042, Zitromax AVIUM 600 mg compresse rivestite con film - 8 compresse - A.I.C. n. 027860143, Zitromax 200 mg/5ml polvere per sospensione orale - 1 flacone da 1500 mg - A.I.C. n. 027860028, Zoloft 50 mg compresse rivestite con film - 15 compresse divisibili - A.I.C. n. 027753033, Zoloft 50 mg capsule rigide - 15 capsule - A.I.C. n. 027753019, prodotti anteriormente al 12 dicembre 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 540 del 15 novembre 2002 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 6 dicembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13259 - 03A13268 - 03A13269

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ebrantil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 623 del 30 ottobre 2003

Specialità medicinale: EBRANTIL.

Società Byk Gulden Italia S.p.a., via Giotto n. 1 - 20032 Cormano (Milano).

Confezioni:

«25 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso», 1 fiala 5 ml - A.I.C. n. 026563015;

«50 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso», 1 fiala 10 ml - A.I.C. n. 026563039.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Ebrantil» - A.I.C. n. 026563015 «25 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala 5 ml - A.I.C. n. 026563039 «50 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso», 1 fiala 10 ml, prodotti anteriormente al 16 maggio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento A.I.C. n. 250 del 28 aprile 2003, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 12 novembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13254

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Luxomicina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 669 del 14 novembre 2003

Medicinale: LUXOMICINA.

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Costarica 20/22, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale 05406661008.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 026605016 - collirio 0,3% 5 ml varia a: «0,3% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13264

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluaton»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 675 del 14 novembre 2003

Medicinale: FLUATON.

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Costarica n. 20/22, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale 05406661008.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 023503016 - pomata oftalmica 5 g 0,1% varia a: «0,1% unguento oftalmico» 1 tubo da 5 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 676 del 14 novembre 2003

Medicinale: FLUATON.

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Costarica n. 20/22, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale 05406661008.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 023503028 - «PVA» collirio 5 ml 0,1% varia a: «0,1% collirio, sospensione» 1 flacone da 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13265 - 03A13266

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ampilux»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 678 del 14 novembre 2003

Medicinale: AMPILUX.

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Costarica n. 20/22, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale 05406661008.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 021057029 - collirio liof 0,8% 3 ml varia a: «0,8% collirio, polvere e solvente per soluzione» 1 flacone + 1 flacone solvente da 3 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13257

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omatropina Lux».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 679 del 14 novembre 2003

Medicinale: OMATROPINA LUX.

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Costarica n. 20/22, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale 05406661008.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 008243014 - collirio 1% 9 ml varia a: «1% collirio, soluzione» 1 flacone da 9 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13256

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cromozil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 680 del 14 novembre 2003

Medicinale: CROMOZIL.

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Costarica n. 20/22, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale 05406661008.

Variazione A.I.C:: modalità per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 025849023 - collirio flaconcino 10 ml varia a: «0,05%+4% collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13255

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cebroton»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 681 del 14 novembre 2003

Medicinale: CEBROTON.

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Costarica n. 20/22, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale 05406661008.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 024576136 - «500 mg soluzione iniettabile»3 fiale 4 ml (sospesa) varia a: «500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 4 ml;

A.I.C. n. 024576151 - «1000 mg soluzione iniettabile 1 fiala 5 ml (sospesa) varia a: «1 g/5 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml;

A.I.C. n. 024576163 - «1000 mg soluzione iniettabile» 3 fiale 5 ml varia a: «1 g/5 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 024576175 - «500 mg soluzione iniettabile»5 fiale 4 ml (sospesa) varia a: «500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 4 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13258

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Deltamidrina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 682 del 14 novembre 2003

Medicinale: DELTAMIDRINA.

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Costarica n. 20/22, cap. 00040, Italia, codice fiscale n. 05406661008.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 017901024 - collirio 5 ml varia a: «collirio, polvere e solvente per soluzione» 1 flacone + 1 flacone di solvente da 4,2 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13267

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Algolider»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 683 del 14 novembre 2003

Specialità medicinale: ALGOLIDER.

Società Siar Pharma S.r.l. - Via Verdi, 33 - 20060 Bussero (Milano).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

30 compresse 100 mg - A.I.C. n. 028509014;

30 bustine 100 mg - A.I.C. n. 028509026.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità Algolider, 30 compresse 100 mg A.I.C. n. 028509014, Algolider, 30 bustine 100 mg A.I.C. n. 028509026, prodotti anteriormente al 23 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 514 del 28 ottobre 2002 possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 18 novembre 2003».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13270

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aluctyl»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 685 del 17 novembre 2003

Medicinale: ALUCTYL.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Carugate - Milano, via delle Industrie n. 2, cap. 20061, Italia, codice fiscale n. 04754860155.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13) 15. Modifica secondaria della produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si accettano le seguenti correzioni della formula di fabbricazione autorizzata:

saccarosio: da 219,125 kg a 224,125 kg;

totale: da 245 kg a 250 kg.

Si accetta la modifica relativa alla produzione del medicinale, che comporta la sostituzione della «comprimitrice a punzone singolo» con una «comprimitrice rotativa» e la conseguente variazione quantitativa degli eccipienti, relativa a una pastiglia:

magnesio stearato da 5 mg a 3,25 mg;

saccarosio da 448,25 mg a 450 mg.

La formula di fabbricazione del lotto da 250 kg autorizzata, relativamente a questi due eccipienti, viene modificata per il:

magnesio stearato da 2,5 kg a 1,625 kg;

saccarosio da 224,125 kg a 225,0 kg.

Le nuove condizioni di conservazione da indicare nelle sezioni pertinenti degli stampati sono: «Non conservare al di sopra di 25º C».

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 005642018 - «25 mg compresse orosolubili» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13260

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Meflaval»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 687 del 17 novembre 2003

Medicinale: MEFLAVAL.

Titolare A.I.C.: Farmigea Spa, con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Carmignani n. 2, cap. 56127, Italia, codice fiscale n. 00109820506.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvata la modifica degli eccipienti da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: nonilfenossipolietossietanolo 0,35 g - profumo per igiene intima 0,70 g - acqua depurata quanto basta a 140 ml,

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio metile paraidrossibenzoato 140 mg - sodio propile paraidrossibenzoato 28 mg - profumo di lavanda 0,14 ml - acqua depurata quanto basta a 140 ml,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027486012 - «1 g lavanda vaginale» 5 fl 10 ml + 5 fl 140 ml;

A.I.C. n. 027486036 - «1 g lavanda vaginale» 1 fl 10 ml + 1 fl 140 ml.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicate:

A.I.C. n. 027486012 - «1 g/150 ml soluzione vaginale» 5 flaconi da 10 ml + 5 flaconi da 140 ml + 5 cannule;

A.I.C. n. 027486036 - «1 g/150 ml soluzione vaginale» 1 flacone da 10 ml + 1 flacone da 140 ml + 1 cannula.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13261

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 689 del 17 novembre 2003

Medicinale: DICLOFENAC.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale G. Richard n. 7, c.a.p. 20143, Italia, codice fiscale n. 11654150157.

Variazione A.I.C.:

cambiamento del produttore del principio attivo;

eliminazione delle specifiche del principio attivo non previste dalla Farmacopea.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza il cambiamento del produttore del principio attivo da:

Pronsintex S.r.l., via Pannonia, 6 - Milano;

Yung Zip Chemical Ind. Co. Ltd., no. 59 yout Road Taichung Youth Industrial Park, tachia, Taiwan 437, R.O.C.,

a: Laboratorio Chimico Internazionale S.p.a., via Benvenuto Cellini s.n.c. - 20090 Segrate (Milano).

Si approva inoltre l'eliminazione della specifica relativa all'arsenico non prevista dalla Farmacopea relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033396021\G - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse;

A.I.C. n. 033396033\G - «100 mg supposte» 10 supposte.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13262

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seroquel»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 693 del 17 novembre 2003

Medicinale: SEROQUEL.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - Milano, Palazzo Volta, via F. Sforza, c.a.p. 20080, Italia, codice fiscale n. 00735390155.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

«Seroquel è indicato per il trattamento delle psicosi acute e croniche, inclusa la schizofrenia e gli episodi di mania associati a disturbo bipolare».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032944011 - «25 mg compresse rivestite con film» 6 compresse;

A.I.C. n. 032944023 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 032944035 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 032944047 - «200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 032944050 - «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 032944062 - «compresse rivestite con film» confezione starter 6 compresse 25 mg + 3 compresse 100 mg + 1 compressa 200 mg (sospesa);

A.I.C. n. 032944074 - «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 032944086 - «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 032944098 - «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 032944100 - «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse (A.I.C. n. 032944023), «200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse (A.I.C. n. 032944047), «compresse rivestite con film» confezione starter 6 compresse 25 mg + 3 compresse 100 mg + 1 compressa 200 mg (A.I.C. n. 032944062), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A13263

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kytril»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 695 del 17 novembre 2003

Medicinale: KYTRIL.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, c.a.p. 20131, Italia, codice fiscale n. 00747170157.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

Sostituzione di un eccipiente con un altro equivalente (esclusi i coadiuvanti per vaccini e gli eccipienti di origine biologica).

Modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario.

Modifica secondaria della produzione del medicinale.

Modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito.

Modifica delle specifiche relative al medicinale.

Cambiamento delle procedure di prova dei medicinali.

Modifica impressioni, punzonature o di altri contrassegni (eccetto le incisioni) apposti sulle compresse o delle impressioni sulle capsule.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

la miscela di filmatura Opadry mix YS-1R-7003 viene sostituita dalla miscela Opadry mix YS-1 -18027-A;

i lotti standard (per entrambi i dosaggi) vengono modificati come di seguito:

granulato: da 25 kg a 150 kg;

compresse: da 25 kg a 50 kg;

rivestimento: da 12,5 kg a 50 kg;

il processo di produzione del prodotto finito;

il materiale di condizionamento primario viene modificato relativamente allo spessore del foglio di PVC che viene portato da 300 μm a 250 μm;

le specifiche del prodotto finito;

le procedure di prova del prodotto finito;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028093021 - «1 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 028093072 - «2 mg compresse» 1 compressa (sospesa);

A.I.C. n. 028093084 - «2 mg compresse» 5 compresse.

Sono inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028093021 - «1 mg compresse» 10 compresse varia a: «1 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 028093072 - «2 mg compresse» 1 compressa (sospesa) varia a: «2 mg compresse rivestite con film» 1 compressa;

A.I.C. n. 028093084 - «2 mg compresse» 5 compresse «2 mg compresse rivestite con film» 5 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «2 mg compresse» 1 compressa (A.I.C. n. 028093072), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 696 del 17 novembre 2003

Medicinale: KYTRIL.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, c.a.p. 20131, Italia, codice fiscale n. 00747170157.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

15 *a*. Modifica dei controlli «in process» eseguiti durante la produzione del medicinale.

16. Modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito.

17. Modifica delle specifiche relative al medicinale.

25. Cambiamento delle procedure di prova dei medicinali.

31. Modifica della forma del contenitore.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica di composizione relativamente agli eccipienti. La composizione varia da:

1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio cloruro 9 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

a: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio cloruro 9 mg; acido citrico monoidrato 2,0 mg; acido cloridrico o sodio idrossido q.b. a PH 5,3; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Sono inoltre autorizzate le seguenti modifiche: modifica del lotto standard:

fiale 1 mg/1 ml: da 60 litri a 110-1100 litri;

fiale 3 mg/3 ml: da 150 litri a 110-1100 litri.

Modifica del volume nominale delle fiale da 1 ml: da 2 ml a 1 ml.

Modifica delle specifiche del prodotto finito: aggiornamento solo formale del nome del prodotto di degradazione: da BRL46540 a Ro 439-4185.

Modifica dei controlli in process: introduzione del controllo del PH (5,0-5,6) e della densità (1,001-1,011 g/cm^3 definizione del range del volume di riempimento (fiala 1 mg/1 ml: 1,05-1,15 ml e fiala 3 mg/3 ml: 3,04-3,36), eliminazione del controllo del bioburden in

process (il prodotto subisce sterilizzazione finale); modifica procedure di prova del prodotto finito; modifica del metodo HPLC per il dosaggio del principio attivo.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028093019 - «3 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala, 3 ml;

A.I.C. n. 028093060 - «1 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso, 1 fiala, 1 ml (sospesa).

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicate:

019 «3 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala, 3 ml;

021 «1 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

033 «3 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita, 1 ml;

045 «3 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 siringhe preriempite, 1 ml;

058 «3 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita, 5 ml (sospesa);

060 «1 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala, 1 ml (sospesa);

072 «2 mg compresse rivestite con film» 1 compressa (sospesa);

084 «2 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

096 «0,2 mg/ml soluzione orale» 1 flacone, 30 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «3 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa (A.I.C. n. 028093058) «1 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala (A.I.C. n. 028093060), «2 mg compresse» 1 compressa (A.I.C. n. 028093072) e «0,2 mg/ml soluzione orale» 1 flacone 30 ml (A.I.C. n. 028093096) sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A13252 - 03A13251

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Trasferimento in proprietà alla ditta Futura S.p.a. di lotto di terreno industriale, in Oliveto Citra

Con decreto 13 ottobre 2003 è stato trasferito in proprietà alla ditta Futura S.p.a., il lotto di terreno industriale ubicato nel comune di Oliveto Citra (Salerno), in attuazione degli interventi di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 30 marzo 1990.

03A13244

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501286/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77